



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
QUINDICESIMA LEGISLATURA

Cagliari,

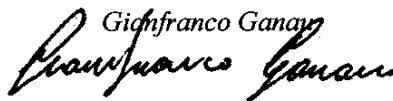
PROT. /S.C.

AGLI ONOREVOLI PRESIDENTI
DELLE COMMISSIONI PERMANENTI
S E D E

OGGETTO: Corte dei Conti – Relazione sulla “Tipologia delle coperture finanziarie adottate dalle leggi della Regione Autonoma della Sardegna nell’anno 2014 e sulle tecniche di quantificazione degli oneri (art. 1, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213)” (REL./26)

L'atto in oggetto è trasmesso per competenza alle Commissioni presiedute dalle SS.LL. Onorevoli.

IL PRESIDENTE

Gianfranco Ganau




CORTE DEI CONTI

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA**

Il Presidente

REL. 26

- Rel
- Tutte le commissioni
- ASG

CORTE DEI CONTI



0007135-04/11/2016-SC_SAR-SPRES-P

Cagliari, 4 novembre 2016

On.le Presidente
del Consiglio Regionale della Sardegna
Dott. Gianfranco Ganau
Via Roma, 25
09123 CAGLIARI

Oggetto: Relazione sulla "Tipologia delle coperture finanziarie adottate dalle leggi della Regione Autonoma della Sardegna nell'anno 2014 e sulle tecniche di quantificazione degli oneri (art. 1, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213)".

Invio deliberazione n. 130/2016/RQ, del 3 novembre 2016 e relazione.

Trasmetto la deliberazione della Sezione di controllo n.130/2016/RQ, del 3 novembre 2016 ed annessa relazione, adottata nella camera di consiglio del 26 ottobre 2016.



Il Presidente

Francesco Petronio



J.C.
h



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

**Relazione sulla tipologia delle coperture
finanziarie adottate dalle leggi della Regione
Autonoma della Sardegna nell'anno 2015 e sulle
tecniche di quantificazione degli oneri**

*(art. 1, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con
modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213)*

|2016|

Magistrato Relatore - Roberto Angioni

Hanno collaborato

all'attività istruttoria, all'analisi dei dati, alla predisposizione delle tabelle:

dott. Alfredo Capra

alla parte grafica:

sig.ra Simona Murgia

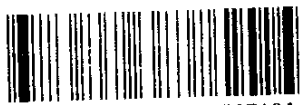


CORTE DEI CONTI

**Relazione sulla tipologia delle coperture
finanziarie adottate dalle leggi della Regione
Autonoma della Sardegna nell'anno 2015 e sulle
tecniche di quantificazione degli oneri**

*(art. 1, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con
modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213)*

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. S10



DOC. INTERNO N.59687104 del 03/11/2016

Deliberazione n.139/2016/RQ



Repubblica italiana

Corte dei conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

dott. Francesco Petronio	Presidente
dott.ssa Maria Paola Marcia	Consigliere
dott.ssa Valeria Mistretta	Consigliere
dott. Roberto Angioni	Primo Referendario - relatore

nella camera di consiglio del 26 ottobre 2016;

Visto l'art.100, comma 2, della Costituzione;

Visto l'art.81 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con la Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art.1, comma 2, del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge



7 dicembre 2012, n.213, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n.196, Legge di contabilità e finanza pubblica;

Vista la legge regionale 2 agosto 2006, n.11, recante "Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23", e sue modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. n.24/INPR/2016 del 7 marzo 2016, con la quale è stata inserita nel programma di attività per l'anno 2016 della Sezione regionale del controllo della Corte dei conti per la Regione Sardegna (comparto Consiglio Regionale) la relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri;

Vista la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti n.10/SEZAUT/2013/INPR depositata il 20 marzo 2013, che ha approvato le prime linee di orientamento per le relazioni sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali;

Vista la nota prot. n.59479536 del 21 ottobre 2016, con la quale il magistrato istruttore ha deferito lo schema di relazione per la pronuncia definitiva da parte della Sezione Regionale del controllo;

Vista l'ordinanza n.23/2016 del 24 ottobre 2016, con la quale il Presidente della Sezione del controllo ha convocato l'odierna adunanza per deliberare sulla predetta relazione;

Udito il Referendario dott. Roberto Angioni;

D E L I B E R A

di approvare la relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate dalle leggi della Regione Autonoma della Sardegna nell'anno 2015 e sulle tecniche di quantificazione degli oneri (art. 1, comma 2, del

D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213).

Dispone che copia della presente deliberazione e dell'allegata relazione siano trasmesse, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna nonché, ai sensi dell'art.1, comma 8, del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 26 ottobre 2016.

Il Relatore

Roberto Angioni

Il Presidente

Francesco Petronio

Depositata in Segreteria il

03 NOV 2016

Il Dirigente

Giuseppe Mullano

Giuseppe Mullano

CORTE DEI CONTI
SEZIONE DI CONTROLLO
PER LA REGIONE SARDEGNA

Copia cartacea dell'originale è composta da
n. 2 pagine e n. 2 Allegati di pagine 20
Deposita in Segreteria.

Chelios

Servizio Pubblicazioni
Il Funzionario Responsabile
Maria Saviano

Maria Saviano

SEZIONE PRIMA - RELAZIONE

PREMESSA

La Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione autonoma Sardegna con la presente relazione affronta per la seconda volta - a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni dell'art. 1, comma 2 del D.L. n. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012 n. 213 - il tema della quantificazione degli oneri prodotti dalla legislazione regionale di spesa e delle tecniche utilizzate per la copertura finanziaria.

Con la deliberazione n.45/2015/RQ, alla quale si effettua sin d'ora specifico richiamo nella sua parte introduttiva, questa Sezione ha già esaminato, in termini generali, la rilevanza della relazione sulla quantificazione degli oneri e sulle tecniche di copertura, mutuata da analogo strumento di controllo già operante in ambito statale.

In termini sistematici la relazione sulla quantificazione degli oneri e sulle tecniche di copertura, nel disegno applicativo del nuovo art.81 della Costituzione, costituisce un importante strumento operativo destinato a garantire il rispetto dei principi costituzionali in materia di pareggio di bilancio, in quanto finalizzata a consentire una ponderata programmazione finanziaria già al momento della selezione delle finalità politiche perseguite dall'organo legislativo, nel rispetto di principi connotati da fortissimo tecnicismo finanziario.

Deve, dunque, sottolinearsi la notevole delicatezza istituzionale della funzione assegnata alle Sezioni regionali, in quanto l'ambito del controllo si colloca in diretto raccordo con l'area del procedimento legislativo, toccando sfere di attività delle assemblee che esercitano una funzione sovrana.

L'Attività istruttoria. La Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, da trasmettersi annualmente al Consiglio regionale ai sensi dell'art.1, comma 2, del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, è stata inserita nel programma di attività della Sezione regionale del controllo per la Regione Sardegna (comparto Consiglio Regionale) con deliberazione n.24/INPR/2016 del 7 marzo 2016.

Con tale deliberazione la Sezione regionale del controllo ha rimarcato l'essenzialità della relazione sulla copertura delle leggi di spesa, la quale *"...assume rilievo nel quadro delle verifiche della situazione della finanza regionale che convergono nel giudizio di parifica e consente di evidenziare, sin dal momento in cui si stabiliscono i fattori determinanti della spesa, l'eventuale presenza di fattori di squilibrio. Questa funzione assegnata dal d.l. n. 174 alle Sezioni regionali della Corte si modella su quella svolta dalle*

Premessa

Sezioni riunite nei riguardi del Parlamento nazionale, mediante relazioni sulla legislazione di spesa, con analisi delle metodologie e delle tecniche di quantificazione degli oneri da svolgere sulla base delle schede tecniche prodotte dai servizi parlamentari”.

Con comunicazione prot.n.2431 del 3 marzo 2016 del Consiglio regionale della Sardegna, il Segretario generale del Consiglio Regionale ha trasmesso alla Sezione del controllo copia delle leggi regionali adottate nel corso dell'anno 2015, accompagnate dalle relazioni della Giunta e, ove presenti, dalle relazioni delle competenti commissioni consiliari, dalle relazioni tecniche e dalle proposte di legge presentate per l'esame del Consiglio Regionale.

Si deve dare atto che il Consiglio Regionale ha in tal modo soddisfatto a pieno l'esigenza di collaborazione che la presente forma di controllo presuppone affinché la Corte dei conti sia posta in grado di adempiere correttamente ai compiti ad essa assegnati dal d.l.174/2012, come questa Sezione aveva a suo tempo segnalato con la deliberazione n. 45/2015/R.Q.

Al contempo, rimandandosi, nello specifico, all'esame delle singole leggi adottate nell'anno 2015 (cap.4), si sottolinea che il Consiglio regionale ha, per alcune di queste, provveduto alla redazione ed all'allegazione della relazione tecnica-finanziaria, la cui adozione, adempimento obbligatorio sia ai sensi della legge di contabilità statale (legge n.196/2009), sia per la legge regionale di contabilità (L.R.n.11/2006), era stata sollecitata in occasione dell'esame della normativa dell'anno 2014.

L'adeguamento dell'organo legislativo, se pur limitatamente ad alcune delle leggi regionali approvate nel corso del 2015, ha consentito una verifica anche di carattere tecnico da parte della Sezione, nelle ipotesi in cui vi è stata questa possibilità, mentre in altri casi si è potuto parzialmente supplire alla carenza della relazione tecnica mediante l'esame dei contenuti delle relazioni della maggioranza, delle relazioni di minoranza, e delle relazioni delle commissioni consiliari. Tuttavia tali relazioni, hanno contenuto essenzialmente politico, e non possono quindi costituire un valido strumento atto a sostituire le relazioni di natura tecnica che dovrebbero, per obbligo di legge, accompagnare i progetti di legge ed i disegni di legge regionale.

Ed infatti l'esame della documentazione illustrativa ha consentito solo talvolta di trarre elementi utili per il presente referto, anche in ragione del fatto che spesso le relazioni preliminari si limitano a riportare l'ammontare complessivo degli oneri derivanti dal previsto intervento e ad affrontare questioni di carattere squisitamente politico, legate alle proposte di legge, in stretta aderenza con le motivazioni della loro presentazione.

Inoltre l'assenza di documentazione tecnica di corredo è risultata ancor più rilevante ogni qual volta, come sovente avviene, la morfologia dell'intervento finanziario regionale ha stabilito il limite massimo dello stanziamento (o comunque la previsione del contributo con destinazione vincolata a

Premessa

carico del bilancio della Regione) in misura predeterminata¹. nonché nei casi in cui la normativa di spesa ha rinviato alla successiva adozione dello strumento di bilancio per la quantificazione e l'individuazione della copertura finanziaria (metodologia che, come si vedrà, è sempre più diffusamente utilizzato dalla legislazione regionale).

In tali ipotesi, infatti, non è stato possibile effettuare alcun riscontro di carattere tecnico sulla consistenza delle risorse impiegate né, ovviamente, sulla loro adeguatezza.

¹ Soluzione tecnica espressamente prevista dall'art.17 della legge n.196/2009, il quale prevede che *“In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime.”*

1 RICHIAMO AI PRINCIPI GENERALI OPERANTI IN MATERIA DI QUANTIFICAZIONE E COPERTURA DEI NUOVI ONERI FINANZIARI

1.1 L'obbligo dell'equilibrio di bilancio ed i suoi corollari normativi

La Legge Costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, ha riscritto l'art. 81 della Costituzione ed ha adeguato l'ordinamento nazionale agli impegni assunti in ambito europeo.

L'attuale formulazione normativa ha comportato indubbiamente il rafforzamento del vincolo, già espressamente formulato nel previgente testo dell'art.81 della Costituzione, che impone di assicurare copertura finanziaria alle leggi che importano nuove o maggiori spese.

L'art.17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, legge di contabilità e finanza pubblica², ha testualmente previsto che in attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che importi nuovi o maggiori oneri indichi espressamente la spesa autorizzata. E' inoltre disposto che le leggi che impongano nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, abbiano apposita copertura finanziaria.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 26/2013, ha affermato che il principio dell'equilibrio di bilancio opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte, ritenendo direttamente applicabili, anche alle Regioni, le disposizioni della legge di contabilità n. 196 del 2009, in quanto volte a specificare il precetto costituzionale sulla copertura delle leggi di spesa.

Le modalità consentite dalla suddetta previsione normativa sono le seguenti:

- a) utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;
- b) riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla

² Gli artt. 17 e 19 della legge n. 196/2009 costituiscono una specificazione del principio della copertura. L'art. 17 inerisce alle modalità di copertura finanziaria delle leggi statali, l'art. 19 le estende a tutte le Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Richiamo ai principi generali operanti in materia di quantificazione e copertura dei nuovi oneri finanziari

contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

- c) modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale.

1.2 I principi affermati dalla Corte Costituzionale

Si ritiene opportuno, per schematicità di ragionamento, riportare i principi espressi dalla Corte Costituzionale, con riferimento al rispetto dell'obbligo di copertura dei nuovi o maggiori oneri previsti dalla legislazione regionale. In particolare è stato affermato che:

- a) Il principio dell'equilibrio di bilancio di cui all'art. 81, quarto comma, Cost., opera direttamente, nel testo attualmente vigente. All'obbligo del rispetto di tale principio **sono tenute le autonomie locali**, ivi comprese le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano (sentenze n. 16/1961, n. 213/2008, n. 26/2013 e, da ultimo, sentenze n. 4/2014, n.190/2014 e n.224/2014).³
- b) Le disposizioni della legge statale di contabilità n. 196/2009, ed in particolare l'art. 17, costituiscono regole tecniche applicative del principio del pareggio di bilancio previsto dall'art. 81 della Costituzione. Pertanto **le regole ivi previste, anche in virtù del richiamo dell'art. 19 della medesima legge statale di contabilità, trovano applicazione anche per le leggi regionali** (sentenze n. 26/2013, n. 115/2012, n.190/2014 e n.224/2014);
- c) Le leggi che introducono nuove spese devono contenere una esplicita indicazione del relativo mezzo di copertura (sentenze n. 26/2013, n. 386/2008, n.213 del 2008, n.62/2014, n.68/2014, n.224/2014). **La relazione tecnica deve chiarire i termini dell'impegno finanziario indicato dalla legge**, con l'esatta quantificazione degli oneri conseguenti all'intervento normativo e ai fini

³ Corte Costituzionale sentenza n.26/2013: "Quanto al giudizio di idoneità delle modalità di copertura delle diverse tipologie di spesa, questa Corte ha già avuto modo di affermare che il principio dell'equilibrio di bilancio di cui all'art. 81, quarto comma, Cost., opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte. (.....) Gli artt. 17 e 19 della legge n. 196 del 2009 costituiscono una mera specificazione del principio in questione con riguardo a detta categoria di spese: l'art. 17 inerte alle modalità di copertura finanziaria delle leggi statali; l'art. 19 le estende a tutte le Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano. In sostanza le due disposizioni non comportano un'innovazione al principio della copertura, bensì una semplice puntualizzazione tecnica (come confermato, tra l'altro, dall'incipit dell'art. 17: «in attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione...») ispirata dalla crescente complessità della finanza pubblica" (nello stesso senso anche le recenti sentenze n.190/2014 e n.224/2014).

Richiamo ai principi generali operanti in materia di quantificazione e copertura dei nuovi oneri finanziari

del suo controllo deve anche rendere intellegibile e verificabile la modalità con cui avviene la quantificazione della spesa prevista (sentenza n.26/2013).⁴

- d) Le indicazioni della relazione tecnica, se del caso, devono essere **affiancate da una clausola di salvaguardia che assicuri la neutralità finanziaria** delle norme approvate, anche in caso di scostamento rispetto alle stime effettuate.
- e) **La copertura finanziaria deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale** (sentenza n.70/2012), ancorata a criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza rispetto alle spese che si intendono effettuare (sentenza n. 192/2012).
- f) **La copertura deve essere valutata ex ante** e non è consentita la copertura ex post; la tecnica di copertura esige un'analitica quantificazione a dimostrazione della sua idoneità (sentenze n.26/2013 e n.141/2014);
- g) La declaratoria di assenza di onere non vale di per sé a rendere dimostrato il rispetto dell'obbligo di copertura: **la mancanza o l'esistenza di un onere si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa** (sentenze n.18/2013, n. 115/2012).
- h) **Solo per le spese continuative e ricorrenti è consentita l'individuazione dei relativi mezzi di copertura al momento della redazione e dell'approvazione del bilancio annuale**, in coerenza con quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 76/2000 (sent. 26/2013, n. 446/1994).
- i) **Solamente per le spese continuative e ricorrenti, caratterizzate da "una costante incidenza su una pluralità indefinita di esercizi finanziari" è ammissibile la speciale tecnica di copertura differita**, prevista, indirettamente, dall'art. 4, comma 1, della legge regionale di contabilità regionale n. 11/2006. Non può invece seguirsi il medesimo principio per le spese pluriennali "aventi una consistenza variabile e circoscritta nel tempo". Si tratta infatti di una tipologia di spesa che importa, come sopra ricordato, la necessità di adottare una relazione esplicativa ed una clausola di salvaguardia degli effetti finanziari per la gestione delle eventuali sopravvenienze (sentenza n.26/2013).
- j) Una disposizione che istituisce un vincolo di destinazione tra un'entrata di natura corrente e una maggiore spesa afferente all'esercizio di competenza è **in contrasto con il parametro costituzionale interposto dall'art. 24, comma 1, della legge n. 196/2009** che ribadisce i principi

⁴ *In situazioni nelle quali la quantificazione degli oneri non può prescindere da stime economiche presuntive basate su calcoli matematici e statistici, il legislatore prevede (art. 17 della legge n. 196 del 2009) l'obbligo di una relazione tecnica giustificativa degli stanziamenti di bilancio ed illustrativa delle modalità dinamiche attraverso le quali qualsiasi sopravvenienza possa essere gestita in ossequio al principio dell'equilibrio del bilancio".*

Richiamo ai principi generali operanti in materia di quantificazione e copertura dei nuovi oneri finanziari

di unità, integrità, universalità del bilancio, in attuazione dell'art. 81 Cost. (sentenza n.108/2012).

- k) **Le variazioni compensative tra dotazioni finanziarie possono avvenire nell'ambito delle spese rimodulabili**, mentre non sono possibili quando l'amministrazione non ha la possibilità di effettuare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione, e quantificazione (sentenza n.108/2014);
- l) Le risorse del **fondo per spese impreviste non possono essere utilizzate per coprire spese intenzionalmente pianificate** e del tutto svincolate dall'accadere di eventi che sfuggono al controllo del legislatore (sentenza n.190/2014).

1.3 Le linee guida della Corte dei conti

Con la deliberazione n. 10/INPR del 20 marzo 2013 la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato le prime linee di orientamento per le relazioni (allora semestrali) sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali. Tali linee d'orientamento sono state recepite dalla Sezione del controllo per la Regione Sardegna, dopo specifico esame, con deliberazione n.35/2013/INPR del 18 aprile 2013.

Si ritiene sufficiente, al riguardo, effettuare richiamo a quanto già indicato nella deliberazione n.45/2015/RQ di questa Sezione.

1.4 La disciplina regionale di contabilità e le previsioni regolamentari

Nessuna modifica normativa, nel corso dell'anno 2015, ha interessato la disciplina regionale di contabilità, adottata con la legge 2 agosto 2006 n.11, con riferimento alle regole di quantificazione ed alle tecniche di copertura dei nuovi oneri finanziari.

La normativa regionale è antecedente rispetto alle regole di contabilità statali, che sono state introdotte oltre tre anni dopo, con legge 31 dicembre 2009, n.196 (legge di contabilità e finanza pubblica).

Come si era evidenziato con la relazione n.45/2015/R.Q. la normativa regionale riflette in diverse sue parti tale anteriorità, essendo in alcuni profili disallineata rispetto alle cogenti previsioni statali.

Richiamo ai principi generali operanti in materia di quantificazione e copertura dei nuovi oneri finanziari

Rimane dunque a tutt'oggi irrisolta, sotto il profilo del diritto positivo, l'esistenza di antinomie tra disciplina finanziaria regionale e statale.

Al contempo si riscontra nella disciplina regionale l'assenza di regolamentazione in ordine a profili di natura tecnica oggetto invece di espressa previsione in ambito statale (si pensi ad esempio all'obbligo di prevedere specifiche clausole di salvaguardia finanziaria, in esecuzione del principio costituzionale del pareggio di bilancio).

2 QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI E COPERTURA FINANZIARIA DELLE LEGGI DI SPESA

2.1 Profili Generali

Nell'anno 2015 sono state approvate complessivamente 36 leggi regionali.⁵

Di queste sono ben **20** le leggi regionali che non prevedono espressamente l'introduzione di nuovi oneri (Leggi regionali nn. 1,2,4,7,8,9,10,11,14,16,17,18,20,23,24,28,29,30,34,36), sebbene per alcune di queste (in particolare le leggi regionali nn.1,16,36) le nuove disposizioni introdotte parrebbero in verità in grado di poter determinare nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

Senza considerare le **4** leggi di contenuto essenzialmente finanziario approvate nel corso del 2015 e cioè la legge finanziaria regionale 2015 (L.R. 5/2015, per i cui effetti finanziari complessivi si rimanda alla trattazione delle singole leggi di spesa, nel capitolo IV), la legge di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 (L.R. n.6/2015), la legge di assestamento del bilancio (L.R. n.22/2015) e la legge di adeguamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2018 alle disposizioni del decreto legislativo n.118 del 2011. (L.R. n.31/2014), sono invece **12** le leggi regionali approvate nell'anno 2015 le quali hanno introdotto nuovi oneri finanziari (leggi regionali nn.3,13,15,19,21,25,26,27,32,33,35). Gli oneri complessivi derivanti dalla normativa regionale nell'anno 2015, riassunti nella Tabelle n.2 e 3 nella Sezione II, ammontano a complessivi euro 30.010.169,00 per l'anno 2015, ad euro 275.956.000,00 per il 2016, ad euro 11.220.000,00 per il 2017. L'ammontare degli oneri complessivi, tuttavia, è influenzato dalla circostanza che ben 5 leggi regionali (L.R. nn.3,12,13,19 e 25), come si avrà modo di chiarire, non effettuano espressa indicazione della misura finanziaria adottata, rinviando a successivi stanziamenti di spesa, da adottarsi al momento dell'approvazione delle future leggi di bilancio.

La legislazione regionale del 2015 non ha invece espressamente introdotto nuovi oneri di carattere permanente.

Come si evince dall'esame della tabella n.3, la quantificazione dei nuovi oneri è stata frequentemente effettuata mediante la previsione di un tetto massimo di spesa. Per quanto attiene alla morfologia

⁵ Si veda il quadro riassuntivo della tabella n.1, sez.II.

delle coperture utilizzate, risulta prevalente il ricorso alla riduzione di spese autorizzate (Leggi regionali nn.21,26,27,32, per complessivi euro 17.340.647,00), mentre si è fatto generico richiamo a variazioni di bilancio per complessivi euro 12.669.522,00 (Leggi regionali nn.15,21,25,27).

In alcuni casi, come sopra anticipato, il legislatore regionale ha rimandato sia la quantificazione degli oneri che la relativa copertura a successivi atti di determinazione (Legge regionale n.21/2015 e Legge regionale n.26/2015).

Il dettaglio degli effetti finanziari derivanti dalle leggi regionali è evidenziato dalle 12 schede allegate nella sezione III, relative alle singole leggi di spesa.

2.2 Quantificazione degli oneri, strumenti tecnici previsti dalla legge 196/2009 e la legislazione regionale nel 2015

L'art. 17 della legge 196/2009 prevede diversi strumenti la cui finalità, in termini tecnici-finanziari, è quella di salvaguardare, già al momento della programmazione normativa della nuova spesa, la corretta e certa quantificazione dell'intervento finanziario, nonché l'esistenza di idonea copertura. Tra questi fondamentali strumenti tecnici, rilievo essenziale assumono le relazioni tecniche di accompagnamento dei disegni di legge che dispongono nuovi oneri a carico del bilancio (comma 3), le clausole di salvaguardia finanziaria, le quali devono accompagnare le previsioni di spesa per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime (comma 1, lett.b), ed infine le clausole di invarianza finanziaria (comma 7).

2.2.1 La relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge

L'art.17 della legge n.196/2009 prevede che *“....i disegni di legge, (...), gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica (...) sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. (...) Nella relazione sono*

indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari (...).”

Tale disciplina, come sopra considerato al punto 1.2, trova applicazione anche per le leggi regionali in virtù del congiunto disposto degli artt.17 e 19, secondo comma, della legge di contabilità statale n.196/2009, secondo quanto più volte affermato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale.

Per alcune delle leggi regionali adottate nel 2015, per la prima volta, sono state allegate le relazioni tecniche a chiarificazione delle modalità di determinazione dei nuovi oneri (leggi regionali n.27 e 33). Tali relazioni hanno consentito di valutare la logicità e la congruità del procedimento di stima e di quantificazione degli oneri operato da parte degli uffici legislativi regionali.

La relazione tecnica di corredo assume particolare rilievo, nella valutazione dell'esistenza di valida ed idonea copertura finanziaria, in considerazione della morfologia generalmente assunta dall'intervento regionale, ovvero quella del tetto di spesa, tanto più quando la previsione di nuovi oneri non sia accompagnata da una clausola di salvaguardia finanziaria. La quantificazione degli oneri deve essere infatti operata in modo sufficientemente sicuro, non arbitrario o irrazionale, e deve essere ancorata a criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza rispetto alle spese che si intendono effettuare, onde prevenire eventuali scostamenti rispetto ai nuovi oneri presunti indicati dalla legge. Si deve segnalare che in alcune ipotesi la previsione di un tetto di spesa in termini puramente valutativi rende del tutto evidente l'assoluta necessità di accompagnare il disegno di legge con una relazione tecnica a specificazione delle quantificazioni effettuate e delle modalità con le quali siano state effettuate le stime tradotte in nuova normativa di spesa (si vedano ad esempio le leggi regionali nn.12 e 33).

2.2.2 La clausola di salvaguardia

L'art.17 della legge di contabilità statale n.196/2009 prevede che: *In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. In ogni caso la clausola di salvaguardia deve garantire la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura.*

Come già si aveva avuto modo di specificare nella relazione allegata alla deliberazione n.45/2015/RQ, la legge di contabilità regionale non prevede espressamente lo strumento tecnico dell'adozione della clausola di salvaguardia degli effetti finanziari. La vincolatività dell'obbligo di adottare siffatte clausole di garanzia finanziaria anche per la Regione Sardegna è stato, per altro, chiaramente affermato dalla sentenza n.26/2013 della Corte Costituzionale.

Ciò premesso, l'introduzione, in alcuni casi, di nuovi oneri legislativi legati a situazioni di carattere sostanziale (anticipazione degli ammortizzatori sociali nella legge n.12/2015, risoluzione del contenzioso con la società Abbanoa nella legge regionale n.13/2015, misure di intervento finanziario di diversa natura nella legge regionale n.32/2015) avrebbero importato la necessità dell'adozione di misure di salvaguardia per l'ipotesi di eventuale scostamento della spesa rispetto alle previsioni effettuate.

2.2.3 La clausola di neutralità finanziaria

L'art.17, comma 7, della legge di contabilità statale n.196/2009 dispone poi che: (...) Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziare in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime (...).

Diverse leggi regionali approvate nell'anno 2015 riportano una clausola di neutralità finanziaria (leggi regionali nn.4,11,17,20). Tuttavia per nessuna di queste viene allegata la relazione tecnica, che per legge dovrebbe indicare nel dettaglio le ragioni dell'invarianza degli effetti legislativi sui saldi della finanza regionale.

3 TECNICHE DI COPERTURA NELLE LEGGI REGIONALI DEL 2015: IL RICHIAMO AL BILANCIO ED ALLA LEGGE DI BILANCIO

3.1 Profili generali delle copertura: l'art.38, del decreto legislativo n.118/2011

L'art. 17 della legge 196/2009 prevede, al primo comma, che le leggi impicanti nuovi o maggiori oneri indichino espressamente, in via alternativa: a) la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa; oppure b) le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime.

In via di parziale eccezione rispetto al principio generale sopra ricordato, l'art.38 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, come modificato dall'art.9, comma 1, lett.b, del D.L. 31 agosto 2013, n.102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n.124, e successivamente, sostituito dall'art.1, comma 1, lett.aa), del D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126, dispone che:

- 1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.*
- 2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti complessivi dell'autorizzazione complessiva di spesa.*

Sulla base della riportata disposizione occorre distinguere, anzitutto, tra rinvio della quantificazione della spesa mediante richiamo al bilancio e copertura differita delle spese.

Infatti il rinvio della **quantificazione** della spesa (e conseguentemente anche della sua copertura) è ammesso solo ed esclusivamente per le **spese di carattere non obbligatorio**. In tutti gli altri casi la misura dell'intervento finanziario deve trovare immediata quantificazione nella legge che lo dispone, rimanendo poi ferme le considerazioni già effettuate in ordine alla necessità di adozione di una specifica relazione tecnica di corredo.

La sola copertura finanziaria, invece, secondo consolidati principi interpretativi, potrà essere differita e rinviata allo strumento di bilancio, quanto agli oneri futuri, solo per le spese permanenti e non invece per le spese pluriennali (vedi sul punto la sentenza n.26/2013 della Corte Costituzionale). Queste ultime, infatti, devono essere, oltre che correttamente quantificate, anche immediatamente coperte mediante il ricorso alle tipologie di copertura consentite dall'art.17 della legge di contabilità n.196/2009. Si deve pertanto sottolineare l'importanza di distinguere tra la spesa permanente, e cioè una "*spesa continuativa e ricorrente*", caratterizzata da una costante incidenza su una pluralità indefinita di esercizi finanziari, e la "*spesa pluriennale*" che ha invece una consistenza variabile e circoscritta nel tempo.⁶

3.2 Leggi regionali che rinviando la quantificazione e la copertura della spesa alla legge di bilancio

Diverse leggi regionali approvate nel corso del 2015 (L.R. nn.3,12,13,19,25) rinviando, direttamente o indirettamente, allo strumento del bilancio per la quantificazione dell'intervento finanziario e per la definizione della relativa copertura, sia per gli oneri attuali che per quelli futuri.

Solo per la **legge regionale n.19 del 24 luglio 2015** (Disposizioni in materia di apicoltura) la documentazione tecnica allegata (allegato alla relazione della Terza Commissione Consiliare) ha tuttavia esaminato in concreto le ragioni per le quali la norma finanziaria (art.15) ha potuto disporre il rinvio della quantificazione e dell'eventuale copertura finanziaria "*nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente a ciò destinati*". Si è infatti ritenuto, si legge nella relazione, che trattandosi nel caso di specie di spesa discrezionale, e dunque non obbligatoria, la quantificazione della spesa fosse in effetti rinviabile al momento dell'adozione del bilancio.

⁶ Al riguardo l'art.4, comma 1, lett.e) della legge di contabilità regionale n.11 del 2 Agosto 2006, prevede, tra le finalità della legge finanziaria regionale, quella di "*determinare, in apposita tabella, la quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa con onere permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria*".

Se, sul piano dei principi l'interpretazione pare essere corretta, in concreto risulta tuttavia piuttosto discutibile che gli oneri derivanti dall'applicazione della legge in esame abbiano natura discrezionale e non costituiscano, piuttosto, oneri di carattere obbligatorio, dal momento che sono almeno parzialmente riconducibili alla creazione di una struttura stabile (art.11, Commissione apistica regionale) istituita per la tutela dell'apicoltura quale attività agricola riconosciuta di interesse regionale (art.1), con finalità, tra l'altro, di aiuto al settore, anche tramite contribuzioni (art.4, comma3), di formazione ed aggiornamento professionale (art.9), di sperimentazione e ricerca (art.10).

Analogo richiamo, se pur indiretto, allo strumento di bilancio, viene effettuato dalle ulteriori leggi sopra indicate (**L.R.n.3/2015**, in materia di emittenti televisive locali, **L.R.n.12/2015**, in materia di ammortizzatori sociali, **L.R.n.13/2015**, istitutiva dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna per le acque meteoriche, **L.R.n.25/2015**, in materia di aiuti agli allevatori), le quali, senza effettuare alcuna quantificazione degli oneri derivanti dalla loro esecuzione, richiamano per la copertura delle nuove spese, gli stanziamenti settoriali disposti annualmente attraverso il finanziamento delle leggi quadro regionali governanti i singoli settori di riferimento.

Con riferimento a tali discipline settoriali, ferme restando le considerazioni effettuate nel cap.4, dedicato all'esame delle leggi di spesa, sarebbe necessario che gli uffici tecnici verificassero ed esplicitassero, nelle relazioni tecniche, le ragioni per le quali si è ritenuta non necessaria la quantificazione della spesa, nutrendosi qualche dubbio circa la natura discrezionale o non obbligatoria di alcune di queste spese.

Secondariamente, poiché le normative richiamate rinviano al successivo finanziamento del bilancio anche la copertura finanziaria della spesa, sarebbe certamente preferibile uno specifico approfondimento da parte degli uffici tecnici circa la natura pluriennale o permanente della spesa, poiché solo nel secondo caso risulterebbe legittimamente effettuata l'individuazione di una copertura differita al momento del finanziamento, tramite bilancio, delle UPB di riferimento.

Rimane ferma, infine, la considerazione che sino al momento dell'individuazione della copertura non risulterà ammissibile alcun intervento gestionale di spesa, che potrà essere effettuato solo a seguito dell'adozione delle necessarie autorizzazioni ad opera della legge di bilancio, secondo le previsioni, poco sopra richiamate, dell'art.38 del d.lgs.118/2011.

3.3. Tipologia delle coperture utilizzate

Rispetto all'esercizio precedente nell'anno 2015, in nessun caso le leggi di spesa regionali hanno potuto far ricorso all'utilizzo dei fondi speciali di parte corrente e di parte capitale previsti dall'art.25 della legge di contabilità regionale n.11/2006, i quali non hanno trovato finanziamento con la legge finanziaria regionale n.5/2015.

Diverse leggi regionali (L.R. n.15,21,25,27) hanno invece fatto ricorso a mere variazioni di bilancio, senza effettuare espresso richiamo alle relative precedenti autorizzazioni di spesa, come indicato in dettaglio nella tabella n.3.

3.3.1 Le previsioni della legge di contabilità regionale

E' necessario ricordare i contenuti della normativa regionale di contabilità, il cui articolo 25 espressamente prevede che *“Nel bilancio della Regione sono iscritti appositi fondi speciali, uno di parte corrente ed uno in conto capitale, indicati dalla legge finanziaria di cui all'articolo 4, destinati a far fronte agli oneri derivanti da progetti di legge perfezionati dopo l'approvazione della legge di bilancio”*.⁷

Tale previsione deve essere letta unitamente alle disposizioni di cui all'ultimo comma del successivo art.33 della medesima legge regionale, nella parte in cui si prevede che la Giunta regionale si deve far carico, entro 15 giorni dalla pubblicazione della legge che implica variazioni di bilancio, di adottare i conseguenti atti amministrativi di variazione del bilancio.⁸

⁷ Si riporta il testo dell'art. 25 della legge di contabilità regionale n.11/2006, rubricato “Fondi Speciali”:

1. *Nel bilancio della Regione sono iscritti appositi fondi speciali, uno di parte corrente ed uno in conto capitale, indicati dalla legge finanziaria di cui all'articolo 4, destinati a far fronte agli oneri derivanti da progetti di legge perfezionati dopo l'approvazione della legge di bilancio.*
2. *In appositi elenchi, allegati alla legge finanziaria, sono indicati i progetti di legge per i cui oneri viene predisposta la copertura con i fondi speciali.*
3. *Le quote dei fondi non utilizzate entro il termine dell'anno finanziario costituiscono economie di spesa.*
4. *La copertura finanziaria, che preveda l'utilizzazione di accantonamenti dei fondi speciali relativa a progetti di legge non perfezionati entro il termine dell'anno finanziario, resta valida per l'anno successivo, purché le leggi corrispondenti entrino in vigore entro il termine di detto anno; la copertura è valida limitatamente agli oneri relativi al solo anno di entrata in vigore. In tal caso, ferma restando l'acquisizione della copertura finanziaria al bilancio dell'anno cui essa è pertinente, le nuove o maggiori spese recate dalle leggi corrispondenti sono iscritte nel bilancio dell'anno nel corso del quale esse entrano in vigore.*

⁸ Si riporta per esteso anche il testo dell'art.33 della L.R. n.11/20016, rubricato “Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria”:

1. *Le leggi regionali che comportano, per un tempo limitato o permanente, l'erogazione a carico del bilancio della Regione di spese determinate nell'oggetto e nella loro entità devono indicare, nel quadro del bilancio pluriennale, i mezzi per far fronte alle spese stesse.*
2. *La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata attraverso le seguenti modalità:*
 - a) *mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 25, restando precluso l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente;*
 - b) *mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;*
 - c) *mediante nuove o maggiori entrate, anche con relative modificazioni legislative.*

La disciplina distingue dunque chiaramente, da una parte, le funzioni del Consiglio Regionale, che, in quanto organo legislativo, opera sotto il profilo dell'autorizzazione della spesa, e, dall'altra parte, le funzioni della Giunta regionale, che, in quanto organo deputato alla gestione del bilancio, è tenuto ad adeguare la sua attività alle disposizioni delle leggi regionali in materia di spesa sommando tale sua attività alla gestione concreta delle risorse stanziare, più generalmente, dalla legge di approvazione del bilancio.

Al fine di evitare la commistione di funzioni tra organo legislativo ed organo gestionale, la legge regionale di contabilità, coerentemente, mette a disposizione dei due organi regionali appositi strumenti per la gestione delle sopravvenienze: i fondi di riserva per spese impreviste (art.23) e per la revisione dei prezzi (art.24), in ambito gestionale, ed i fondi speciali di parte corrente e di parte capitale per la copertura di eventuali nuovi oneri derivanti da progetti di legge non ancora approvati.

Al contempo l'art.18 della legge di contabilità regionale ⁹ prevede al suo primo comma, il termine del 15 settembre per la presentazione dei disegni di legge di variazioni al bilancio.¹⁰

Dall'insieme di tutte le citate disposizioni, risulta un complessivo e composito sistema in cui la gestione del bilancio è affidata in via esclusiva alla Giunta, alla quale è anche rimesso di adottare le necessarie e conseguenti variazioni del bilancio, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa previste dalla legge di bilancio e dalle ulteriori leggi regionali.

Viceversa, la variazione normativa delle poste di bilancio è affidata dalle disposizioni di contabilità regionale al Consiglio Regionale, unitariamente, entro termini predefiniti (presentazione dei disegni

3. I progetti di legge che prevedono nuove o maggiori spese devono essere corredati da una relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri, con la specifica dei dati e dei metodi utilizzati per l'individuazione degli stessi e di ogni altro elemento utile per l'esame del progetto di legge, e da un'analisi d'impatto della regolamentazione di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2000 e successive modifiche e integrazioni. Tale relazione è predisposta a cura del proponente anche col supporto di apposite strutture di valutazione.

4. A seguito dell'entrata in vigore di una legge regionale comportante oneri finanziari o comunque variazioni alle unità previsionali di base, con decreto dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio su proposta del Presidente o dell'Assessore competente per materia, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della stessa legge, sono apportate le variazioni nell'allegato tecnico del bilancio concernenti sia capitoli esistenti che da istituire. Il decreto di variazione è trasmesso, per conoscenza, al Consiglio regionale ed alla Ragioneria generale della Regione. Qualora nella legge regionale siano indicate le variazioni dei capitoli si prescinde dal decreto.

⁹ Si riporta il testo dell'art.18 della L.R.n.11/2006, rubricato "Variazioni al bilancio annuale e pluriennale"

1. I disegni di legge di variazione delle dotazioni dei bilanci annuali e pluriennali possono essere presentati dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro il 15 settembre di ogni anno.

2. Qualora le variazioni di cui al comma 1 comportino modifiche degli obiettivi, degli indirizzi e delle priorità contenuti nel DAPEF, la Giunta regionale presenta, contestualmente al relativo disegno di legge, un atto di adeguamento al suddetto documento.

3. A seguito delle modifiche organizzative introdotte con decreto del Presidente della Regione, a' termini del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1998, l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, con proprio decreto, alla ripartizione delle risorse tra i centri di responsabilità competenti alla gestione delle stesse, nel rispetto dello stanziamento autorizzato dalla legge di bilancio per ciascuna unità previsionale di base

¹⁰ Tale metodologia di copertura di nuovi o maggiori oneri, può essere utilizzata solo con riferimento agli stanziamenti a suo tempo accesi per oneri "rimodulabili", restando preclusa la riduzione di autorizzazioni di spesa "non rimodulabili", salva ovviamente l'ipotesi della revisione della legislazione sostanziale di riferimento

di legge entro il 15 settembre). Ciò per intuibili ragioni di tutela dell'unicità, della chiarezza e dell'universalità del bilancio regionale.

Conseguentemente la mera movimentazione in aumento ed in diminuzione dei singoli capitoli del bilancio al fine di trovare copertura ai nuovi oneri introdotti dalla legislazione regionale, deve ritenersi consentita unicamente nell'ambito della sessione del bilancio o del suo successivo assestamento, alla luce del combinato disposto delle previsioni degli artt.18, 25 e 33 della legge di contabilità regionale n.11/2006.

Il sistema sopra descritto tutela, evidentemente, l'unitarietà dell'azione finanziaria dell'Amministrazione, dal momento che condivisibili ragioni di trasparenza ed efficacia amministrativa, confluite nel complesso normativo della legge di contabilità regionale in coerenza con principi di sana e corretta gestione finanziaria, impongono di accentrare la gestione del bilancio da parte dell'organo consiliare in momenti certi e predeterminati, e non consentono, invece, la rimodulazione parcellizzata di scelte unitariamente già adottate al momento delle sessioni di bilancio (allorquando, cioè, l'organo rappresentativo è chiamato a valutare la direzione presa dall'azione finanziaria nella sua unitarietà).

3.3.2. Considerazioni sulla tipologia di copertura utilizzata

Alla luce di quanto sopra considerato, preoccupa per diverse ragioni la circostanza, già in qualche modo rilevata con riferimento alla legislazione di spesa dell'anno 2014, della progressiva regressione dell'utilizzo dello strumento dei fondi speciali in favore di mere rimodulazioni di poste di bilancio operate senza effettuare espresso richiamo alla riduzione delle autorizzazioni di spesa presupposte, sulle quali la nuova disciplina di spesa finisce per incidere.

Sotto il profilo dei principi, il disallineamento rispetto al coerente sistema disegnato dalla legge di contabilità regionale implica, anzitutto, la perdita dell'immediata percepibilità dell'incidenza delle singole misure di revisione del bilancio rispetto alle autorizzazioni di spesa che vengono rimodulate. Ciò significa che - per di più nell'assenza di apposite relazioni tecniche di accompagnamento - non è facilmente evincibile a quali interventi già autorizzati si stia concretamente rinunciando in ambito gestionale.

Inoltre è evidente che la gestione minuta del bilancio da parte di singole leggi regionali determina, in qualche modo, se non la perdita, quanto meno la limitazione della centralità della legge di bilancio

Tecniche di copertura nelle leggi regionali del 2015: il richiamo al bilancio ed alla legge di bilancio

e della legge di assestamento quali strumenti in grado di incentrare in pochi momenti unitari la sessione di bilancio, in modo da consentire la valutazione unitaria, tecnica e politica, dell'operato dell'amministrazione regionale.

Non da ultimo, accantonata del tutto nel 2015 la gestione operativa del Consiglio Regionale attraverso i fondi speciali (non finanziati dalla legge finanziaria regionale n.5/2015), si assiste ad una se pur parziale compressione degli spazi di operatività finanziaria rimessi per Statuto alla Giunta regionale, e ciò in misura corrispondente alle scelte finanziarie operate, in corso di esercizio, direttamente dalla legge regionale ed al di fuori della sessione di bilancio.

Tale compressione risulta essere ancor più incisiva, poi, ogni qual volta nuove disposizioni di spesa si riverberano sulle gestioni successive, o perché introducono spese permanenti o pluriennali, i cui effetti si produrranno e diventeranno palesi negli esercizi successivi, oppure perché direttamente rinviando la quantificazione e la copertura alle future leggi di bilancio (come evidenziato al punto 3.2 con riferimento alle leggi di spesa ivi richiamate).

4 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

In via preliminare osserva la Sezione che alla data odierna la disciplina regionale di contabilità in materia di copertura finanziaria risulta disallineata in alcune sue parti rispetto alla disciplina statale, la quale risulta cogente, in ambito regionale, sia alla luce del generale richiamo dell'art.67 della legge regionale n.11/2016, sia per via del combinato disposto degli articoli 17 e 19 della legge statale n.196/2009 (si vedano sul punto le sentenze della corte Costituzionale n. 26/2013, n.190/2014 e n.224/2014). Ciò ha implicato la necessità di procedere ad un attento lavoro di ricostruzione della disciplina applicabile, poiché rimane a tutt'oggi irrisolta, sotto il profilo del diritto positivo, l'esistenza di antinomie tra disciplina finanziaria regionale e statale.

Al contempo si riscontra nella disciplina regionale l'assenza di regolamentazione in ordine a profili di natura tecnica, oggetto invece di espressa previsione in ambito statale (si pensi ad esempio all'obbligo di prevedere specifiche clausole di salvaguardia finanziaria, in esecuzione del principio costituzionale del pareggio di bilancio).

E' risultato estremamente ridotto, dal punto di vista della produzione normativa, l'adeguamento all'obbligo di accompagnare le leggi regionali di spesa con specifiche relazioni tecniche che analizzino in maniera esaustiva i profili finanziari delle disposizioni approvate. Tale carenza, alla quale si potrebbe ovviare mediante misure di tipo organizzativo rimesse al Consiglio Regionale, potrebbe risultare di ostacolo, nel corso del procedimento di approvazione della normativa, ad una più approfondita valutazione dell'impatto finanziario della normativa, ed. a posteriori, ad una compiuta cognizione delle conseguenze finanziarie delle leggi di spesa approvate.

Sotto il profilo della tecnica normativa si è riscontrato il diffuso ricorso a mere movimentazioni di bilancio, senza indicazione delle autorizzazioni di spesa sulle quali la disciplina finisce per incidere, mediante rimodulazione. Anche tale profilo incide sulla conoscibilità dell'incidenza finanziaria della normativa approvata. Si deve, al contempo, ricordare che analoga difficoltà deriva dal fatto che diverse leggi regionali hanno rimandato al futuro sia la quantificazione dell'impegno finanziario che l'individuazione della stessa copertura.

Si deve infine sottolineare la scelta di non procedere al finanziamento dei fondi speciali di parte corrente e di parte capitale di cui all'art.25 della legge di contabilità regionale n.11/2006, i quali sarebbero in realtà finalizzati proprio alla gestione di sopravvenienze finanziarie derivanti da

Considerazioni conclusive

interventi normativi. Ciò, come si è sottolineato nella relazione, ha implicato la necessità di ricorrere alla copertura finanziaria attraverso movimentazioni di bilancio e riduzione di spese precedentemente autorizzate.

5 ESAME DELLE LEGGI DI SPESA

Legge regionale 9 gennaio 2015, n.1 – Soppressione dell’Agenzia governativa regionale Sardegna Promozione

La legge dispone la soppressione dell’Agenzia governativa regionale Sardegna Promozione (art.1), disponendo la successione dell’Amministrazione Regionale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche di carattere finanziario (art.2) ed il trasferimento del personale (art.3). Non è prevista una clausola di invarianza finanziaria.

Non viene effettuato alcun genere di riferimento ai profili di incidenza finanziaria sul bilancio regionale, né nella legge, né nella Relazione della Giunta regionale, né negli atti ad essa allegati.

La normativa risulta pertanto assolutamente carente sotto il profilo della copertura finanziaria per le spese che derivano dalla successione della Regione in tutti i rapporti giuridici ed in tutte le cause pendenti (vedi art.2, comma 3) e dal trasferimento del personale (vedi art.3, comma 1)

Legge regionale 12 gennaio 2015, n.2 – Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2015

La legge autorizza la gestione provvisoria del bilancio della regione dal 1° gennaio 2015 al 28 febbraio 2015.

Come è stato più volte considerato dalla Sezione di controllo della Corte dei conti, non risulta conforme a legge la prassi, diffusasi negli ultimi anni, di autorizzare la gestione provvisoria con effetti retroattivi, sebbene, nel caso di specie, il periodo di gestione provvisoria priva di autorizzazione sia stata limitata al periodo dal 1° al 12 gennaio 2015.

Si deve al riguardo ribadire che l’autorizzazione retroattiva assume la natura di ratifica di una gestione eseguita, per certo periodo, in assenza assoluta di bilancio, ratifica non prevista dall’ordinamento vigente.

Legge regionale 12 gennaio 2015, n.3 – Interventi urgenti a favore delle emittenti televisive locali. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 luglio 1998, n.22

La legge si compone di nove articoli e importa rilevanti modifiche alla legge regionale 3 luglio 1998, n.22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione della legge regionale n.35 del 1952 e della legge regionale n.11 del 1953).

L'art.4, in particolare, prevede interventi di sostegno della Regione in favore dell'emittenza televisiva locale, e l'art.5 affida alla Giunta regionale il compito di riferire al Consiglio regionale sull'attuazione degli interventi previsti e sui risultati ottenuti.

Sotto il profilo finanziario né la legge né la relazione dei proponenti riportano riferimenti valutativi sull'impatto finanziario della disciplina adottata, né riportano espressamente una clausola di invarianza finanziaria. Risulta per altro che la III Commissione ha espresso all'unanimità parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento legislativo.

La copertura delle spese viene individuata dall'art.6 mediante il riferimento al bilancio, prevedendosi che all'attuazione della legge *"...si provvede a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui alla legge regionale n.22 del 1998"*.

Legge regionale 4 febbraio 2015, n.4 – Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n.19 del 2006

Con la legge in esame viene disposta la successione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna alla gestione commissariale istituita ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2013, n.3 (Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna – Norma transitoria, disposizioni urgenti in materia di enti locali, di ammortizzatori sociali, di politica del lavoro e modifiche alla legge regionale n.1 del 2013).

L'art.6, comma 4, nel disciplinare il patrimonio dell'Ente individua un fondo di dotazione costituito da trasferimenti di ciascun comune ricadente nell'ambito e da trasferimenti della Regione. Non viene individuata, tuttavia, la misura di tali trasferimenti. mentre l'art.9, comma 2, pone esclusivamente

a carico degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale i costi per il personale e quelli di funzionamento degli organi e della struttura operativa dell'Ente.

L'art.15 prevede la cessione agli enti locali delle azioni di pertinenza regionale della società Abbanoa, per un controvalore simbolico. Tale cessione implica, di riflesso, un costo, non valutato dalla legge, per il bilancio regionale.

L'art.17 trasferisce all'ARPAS (Agenzia Regionale di protezione dell'ambiente della Sardegna) diverse funzioni di servizio idrografico. Per tali finalità la norma destina 500.000 euro a valere sul contributo di finanziamento dell'Agenzia ARPAS (UPB S04.07.001), oltre alle risorse sussistenti nel conto residui del capitolo SC04.0930 (UPB S04.03.011), pari ad euro 422.000 per il 2015.

La relazione della Giunta regionale indica che il disegno di legge non comporta maggiori oneri per l'amministrazione regionale in quanto i costi per il personale e quelli relativi al funzionamento degli organi e della struttura operativa sono a carico delle amministrazioni locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.

Tuttavia già con la legge regionale n.13 del 22 maggio 2015, che verrà di seguito esaminata, vengono apportate modifiche alla disciplina de quo, ed introdotti profili di nuova spesa a carico del bilancio regionale.

Legge regionale 9 marzo 2015, n.5 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015)

La legge finanziaria predispone, ai sensi delle vigenti disposizioni della legge di contabilità regionale, le tabelle allegate relative a: a) determinazione dei fondi speciali (art.1, comma 8); b) autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rinviano alla legge finanziaria per la loro quantificazione (art.1, comma 9); c) autorizzazioni di spesa per le quali le leggi regionali precedenti dispongono una riduzione o un incremento (art.1, comma 10); d) autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rimandano alla legge di bilancio per la loro valutazione (art.1, comma 11).

Devono essere al riguardo evidenziati i profili che seguono:

- art. 1, co. 7 L.F. -- Non risultano quantificati gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 25 della legge regionale n. 11 del 2006, la cui determinazione è rinviata alla legge finanziaria, secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera g) della medesima legge n.11/2006. Pertanto le tabelle A e B allegate alla L.F. in esame (relative alle UPB S08.01.002 per la parte corrente e UPB S08.01.003 per la parte in conto capitale) non risultano compilate;

Esame delle leggi di spesa

- art. 1. co. 8 L.F. -- Le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rinviano alla legge finanziaria la loro quantificazione, (secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 11 del 2006), sono determinate, per gli anni 2015-2017 nella misura indicata nell'allegata tabella C, di cui si riporta una sintesi elaborata per totali generali:

Organi amministrativi	2015	2016	2017
01 - PRESIDENZA	60.000,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMAZIONE	9.305.000,00	9.040.000,00	9.040.000,00
04 - ENTI LOCALI	2.500.000,00	2.500.000,00	4.000.000,00
05 - AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
06 - AGRICOLTURA	1.000.000,00	0,00	0,00
08 - LAVORI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00
09 - INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00
10 - LAVORO E FORMAZ.	0,00	0,00	0,00
11 - PUBBLICA ISTRUZ.	34.440.000,00	34.440.000,00	34.440.000,00
12 - SANITA' E ASS. SOC.	420.000,00	420.000,00	420.000,00
13 - TRASPORTI	3.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
TOTALI	51.225.000,00	49.900.000,00	50.400.000,00

Elaborazione Corte dei Conti

- art. 1. co. 9 L.F. -- Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento, (secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 11 del 2006) sono determinate, per gli anni 2015-2017, nella misura indicata nell'allegata tabella D, di cui si riporta una sintesi elaborata per totali generali:

Organi amministrativi	2015		2016		2017	
	Incrementi / Riduzioni di spesa		Incrementi / Riduzioni di spesa		Incrementi / Riduzioni di spesa	
	+	-	+	-	+	-
01 - PRESIDENZA	0,00	1.300.000,00	0,00	550.000,00	1.500.000,00	258.000,00
02 - AFFARI GENERALI	0,00	50.000,00	0,00	17.231.000,00	194.000,00	0,00
03 - PROGRAMMAZ.	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720.000,00
04 - ENTI LOCALI	500.000,00	14.675.000,00	7.250.000,00	16.796.000,00	2.250.000,00	5.468.000,00
05 - AMBIENTE	2.200.000,00	13.253.000,00	5.504.000,00	3.555.000,00	5.357.000,00	1.155.000,00
06 - AGRICOLTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
07 - TURISMO	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
08 - LL.PP.	86.825.000,00	3.158.000,00	3.000.000,00	25.883.000,00	22.012.000,00	15.039.000,00
10 - LAVORO	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	484.000,00	185.000,00
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE	5.437.000,00	6.630.000,00	3.860.000,00	450.000,00	4.514.000,00	3.196.000,00
12 - SANITA' E ASS. SOCIALE	2.120.000,00	370.000,00	50.000,00	940.000,00	8.190.000,00	10.301.000,00
13 - TRASPORTI	0,00	9.740.000,00	0,00	9.740.000,00	0,00	150.000,00
TOTALI	98.592.000,00	49.436.000,00	20.174.000,00	75.405.000,00	44.501.000,00	43.772.000,00

Elaborazione Corte dei Conti

E' da precisare, infine, che la determinazione delle spese previste da leggi pluriennali recanti oneri valutati di carattere permanente, viene attuata con la legge di bilancio, e la relativa misura è stabilita

in sede di predisposizione dell'Allegato tecnico di cui all'art. 9, co. 5, della legge regionale n. 11/2006 (vds. art. 1, co.10 della L.F. 2015).

Legge regionale 9 marzo 2015, n.6 – Bilancio di previsione per l'anno 2015 e bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017

Specifiche valutazioni sugli equilibri e sull'impianto finanziario della legge sono state svolte nella relazione allegata alla deliberazione n.87/2015/FRG, alla quale si effettua richiamo.

Legge regionale 12 marzo 2015, n.7 – Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie

La legge prevede misure di diversa natura per enti locali e aziende sanitarie locali.

Non sono valutati nella legge gli effetti finanziari derivanti dall'art.1, il quale dispone la nomina di commissari straordinari nelle province sino al 31.12.2015. In particolare, oltre ai compensi per i commissari, viene previsto che questi provvedano, salvi i casi in cui non se ne ravvisi la necessità, alla proroga dei servizi e dei contratti per la tipologia flessibile in essere fino al 31 dicembre 2015, evidentemente con spese a carico dei bilanci delle amministrazioni provinciali. Tuttavia la misura non risulta in verità neutra, considerato che, quanto meno per le Province di Cagliari e Nuoro la prosecuzione dei contratti flessibili verrà successivamente posta a carico di uno specifico stanziamento regionale (vedi sul punto l'esame della legge regionale n.22/2015, art.8).

L'art.3, nel modificare il comma 11 dell'art.30 della legge finanziaria regionale n.5/2015, dispone l'aumento dal 50% al 75% della percentuale dello stanziamento di cui all'art.2, comma 7 della legge regionale n.6 del 2012 destinato al supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio. Tale previsione, muovendosi all'interno di uno stanziamento già previsto, non comporta in realtà la previsione di nuove spese.

Legge regionale 23 aprile 2015, n.8 – Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio

La normativa apporta significative modificazioni alla normativa urbanistica ed edilizia vigente in ambito regionale.

Trattandosi di disciplina di carattere essenzialmente procedimentale e di carattere tecnico, essa non implica effetti finanziari sotto il profilo dell'introduzione di nuove spese.

Legge regionale 7 maggio 2014, n.9 – Norme per la formazione specialistica medica – Modifica del comma 46 dell'art.5 della legge regionale n.12 del 2013

La legge introduce il requisito della residenza nella Regione da almeno cinque anni in alternativa al conseguimento della laurea in Medicina e chirurgia presso un ateneo presente in Sardegna per l'accesso alla formazione specialistica medica in Sardegna o alle borse finanziate con risorse regionali. La disciplina risulta dunque neutra sotto il profilo finanziario.

Legge regionale 8 maggio 2015, n.10 – Sostituzione della tabella E allegata alla legge regionale 9 marzo 2015, n.5 (legge finanziaria 2015)

La legge introduce modifiche alle voci di spesa contenute nella tabella E già allegata alla legge finanziaria 2015.

Fermo restando quanto già indicato con riferimento ai profili di copertura delle spese nell'esame della disciplina della legge n.5/2015, la presente modifica della tabella E risulta in realtà neutra sotto il profilo finanziario, non prevedendo nuove spese, bensì una diversa ripartizione di quelle già autorizzate.

Legge regionale 11 maggio 2015, n.11 – Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n.18 del 1998

La legge, che introduce una nuova disciplina di settore, assume valenza essenzialmente procedimentale e tecnica e non importa l'introduzione di nuove spese, sebbene alcune scelte operative, come l'istituzione, presso l'agenzia regionale competente, dell'Osservatorio regionale sulla multifunzionalità (art.27), o l'attribuzione dell'attività di vigilanza e controllo all'Amministrazione regionale (art.29), potranno avere effetti finanziari, se pur limitati.

L'art.35 riporta la previsione della neutralità finanziaria della legge.

**Legge regionale 11 maggio 2015, n.12 – Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n.17 del 2013 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale).
Autorizzazione di spesa per l'anticipazione degli ammortizzatori sociali in deroga**

La legge ripropone l'intervento regionale a suo tempo previsto con la legge regionale n.17/2013, di anticipazione degli ammortizzatori sociali agli aventi diritto, nelle more dell'effettivo reperimento ed utilizzo delle relative risorse da parte dell'INPS.

Questa Sezione aveva già esaminato la natura di tale intervento regionale sotto il profilo finanziario in occasione della relazione sulla verifica del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2013. Si era in tale occasione osservato che permanevano incertezze in ordine alle modalità con le quali si era proceduto alla quantificazione della spesa nonché in ordine all'impatto delle variazioni sui saldi delle UPB.

Se, sotto il profilo della copertura finanziaria, la relazione della Giunta regionale, chiarisce che la spesa troverebbe copertura mediante l'utilizzo delle risorse restituite dall'INPS al termine dell'operazione di anticipazione disposta nell'esercizio 2013, e dunque, in definitiva, mediante il richiamo al bilancio, permangono tuttavia diverse incertezze sotto il profilo dell'impatto finanziario delle nuove spese disposte dalla legge in esame..

Infatti non viene indicato l'ammontare complessivo dell'intervento disposto e le previsioni si limitano, del tutto genericamente, a riproporre l'autorizzazione di spesa di cui all'art.2, comma 1, della legge regionale 26 luglio 2013, n.17, tra l'altro modificata nel tempo.

Nell'assenza di specifica relazione tecnica di carattere economico-finanziario, la stessa relazione di accompagnamento della Giunta richiama la destinazione, per lo specifico intervento, di *"circa 52 milioni di euro"*, cioè un importo evidentemente superiore a quello previsto dalla legge regionale 17/2013, prima richiamata.

Al contempo, il generico richiamo delle modifiche ed integrazioni alla legge n.17/2013, che quantificava le risorse necessarie per l'intervento in euro 43.500.000, senza indicazione dei relativi riferimenti normativi (non indicati neanche nella relazione della Giunta), non consente un effettivo riscontro dell'ammontare delle risorse stanziato dalla legge qui in esame e delle modalità con le quali si è tecnicamente provveduto alla copertura finanziaria.

Legge regionale 22 maggio 2015, n.13 – Modifiche urgenti alla legge regionale 4 febbraio 2015, n.4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n.19 del 2006), e altre disposizioni in materia di acque meteoriche

La normativa introduce (art.1) alcune modifiche, prive di rilievo finanziario, alle vigenti disposizioni della legge regionale n.4/2015, ed introduce altresì (artt.2-3) nuove spese a carico del bilancio regionale per la gestione del contenzioso legato ai corrispettivi per la gestione delle acque meteoriche. In particolare (art.3) si dispone che la Regione, entro i limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.5, comma 23, della legge finanziaria 2015, provvede a trasferire all'Ente di governo dell'ambito della Sardegna gli importi, determinati anche in via transattiva da parte dello stesso Ente (art.2), al fine di consentire il pagamento al Gestore unico dei corrispettivi dovuti dai Comuni della Sardegna al Gestore del Servizio idrico integrato.

Nelle more di tale determinazione viene consentita un'anticipazione in misura non superiore alla stima di cui al piano economico.

Come viene chiarito dalla relazione allegata della Giunta regionale, la disposizione interviene nel contenzioso esistente tra i Comuni, la Regione ed il Gestore del Servizio idrico integrato per il pagamento dei corrispettivi per gli oneri di raccolta e di smaltimento delle acque meteoriche e delle acque bianche per il periodo 2005-2011.

La previsione normativa, fermo restando il limite dello stanziamento di bilancio, risulta incerta, specialmente sotto il profilo della quantificazione della spesa, che in definitiva viene rimessa alla

determinazione di un soggetto terzo, tenuto a valutare, anche in via transattiva, l'ammontare degli importi spettanti ad altro soggetto gestore del servizio.

Assume particolare rilievo, sotto il profilo tecnico, l'assenza di un'apposita clausola di salvaguardia, finalizzata a coprire eventuali effetti finanziari che, a chiusura del contenzioso esistente, eccedessero il limite dello stanziamento di bilancio.

Legge regionale 19 giugno 2015, n.14 – Interventi in materia di consorzi di garanzia fidi

La legge proroga al 31 dicembre 2020 le concessioni demaniali a fini di pesca e acquacoltura, non comportando nuovi oneri di spesa.

Legge regionale 19 giugno 2015, n.15 – Continuità territoriale marittima tra la Sardegna e le isole minori. Autorizzazione all'individuazione di un soggetto idoneo allo svolgimento delle attività di supporto tecnico, economico-finanziario e legale alla correlata procedura di gara

La legge dispone lo stanziamento di euro 150.000 per l'individuazione di un Advisor per l'affidamento dei servizi di supporto economico-finanziario e legale nonché di supporto tecnico specialistico relativamente alle procedure di gara per l'assegnazione delle rotte marittime di continuità territoriale, esercitate sino al 2015 dalla Saremar - Sardegna Regionale Marittima spa.

La necessità di affidare le rotte per le isole minori nasce dalla circostanza che, nelle more della condanna della società Saremar spa alla restituzione di euro 10.824.309,69, disposta da parte della Commissione europea all'esito di apposita procedura di infrazione, la medesima società è stata ammessa al concordato preventivo, di natura liquidatoria.

Lo stanziamento di 150.000 euro viene coperto mediante il richiamo a precedente autorizzazione di spesa (art.5, comma 32 della legge regionale 21 gennaio 2014, n.11 e successive modificazioni, e art.1 legge regionale 11 dicembre 2014, n.25).

Legge regionale 19 giugno 2015, n.16 – Numero degli assessori comunali. Modifica alla legge regionale 22 febbraio 2012, n.4 (Norme in materia di enti locali)

La legge regionale, nel disporre le modalità con le quali procedere, mediante arrotondamento, al conteggio del numero degli assessori comunali, non importa in via diretta nuove spese a carico della Regione.

Poiché invece si prevede, per tale conteggio, l'arrotondamento all'unità superiore per il calcolo del quarto del numero dei consiglieri comunali cui parametrare il numero degli assessori comunali, si verificherà certamente un aggravio di spesa a carico degli enti locali, che dovrà essere valutato sotto il profilo del rispetto dei limiti previsti dall'ordinamento per il funzionamento degli organi rappresentativi.

Legge regionale 3 luglio 2015, n.17 – Sanzioni amministrative sui servizi di trasporto pubblico regionale e locale

La legge disciplina il procedimento sanzionatorio nei servizi pubblici di trasporto pubblico regionale e locale ed è priva di rilievo finanziario.

L'art.7 prevede la clausola di invarianza finanziaria, non derivando dalla legge in esame nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Legge regionale 3 luglio 2015, n.18 – Modifica dell'articolo 9, comma 11, della legge regionale n.3 del 2009 (Convenzioni rinnovabili con l'Ente concerti Marialisa De Carolis di Sassari) e dell'art.5, comma 18, della legge regionale n.5 del 2015 (Utilizzo Centrale unica di committenza)

La legge consta di due articoli dal contenuto eterogeneo.

L'art.1 della legge modifica l'ultimo periodo del comma 11 dell'art.9 della legge regionale n.3/2009, a sua volta recentemente modificato dall'art.33 della legge finanziaria regionale n.5/2015, il quale

aveva previsto, annualmente, a carico del bilancio regionale il finanziamento del 70% dei costi dichiarati nel bilancio d'esercizio precedente dell'Ente concerti Marialisa De Carolis di Sassari, senza per altro indicare la relativa copertura finanziaria.

La relazione della Giunta, allegata alla legge in esame, ha specificato che la copertura finanziaria andava individuata nel capitolo di riferimento (UPB S05.04.003), ma che in assenza di un incremento della relativa dotazione, la previsione della legge finanziaria avrebbe finito per operare a discapito degli altri soggetti beneficiari di finanziamenti operanti sul medesimo stanziamento.

Per tali motivi si è introdotto il limite complessivo di euro 700.000 quale quota di finanziamento dei costi dell'ente concerti.

Tecnicamente, poiché la norma opera all'interno di uno stanziamento complessivo, la previsione è neutra dal punto di vista finanziario.

Con l'art.2, attraverso la modifica di una previsione della legge finanziaria regionale n.5/2015, viene prorogato dal 1° luglio al 1° settembre 2015 il termine di decorrenza dell'applicazione delle disposizioni in materia di centrali uniche di committenza previste dal d.lgs.163/2006.

Legge regionale 24 luglio 2015, n.19 – Disposizioni in materia di apicoltura

La normativa introduce disposizioni a tutela dell'apicoltura, riconoscendone la natura di attività agricola di interesse regionale (art.1), prevedendo la possibilità di erogare aiuti nel rispetto della disciplina comunitaria (art.4), disciplinando diversi aspetti della relativa attività e la formazione specialistica (artt.5-10), introducendo norme di carattere organizzativo (art.11-13).

Sotto il profilo finanziario manca la quantificazione degli oneri a carico della Regione Sardegna.

Al contempo, l'art.15 prevede che nell'anno 2015 la legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, mentre per gli anni successivi al 2015 agli oneri derivanti dall'applicazione della legge si provvederà nei limiti di bilancio annualmente a ciò destinati, senza specificare quali essi siano, tenuto anche conto della novità della normativa in esame.

Per quanto attiene ai profili finanziari, l'allegata relazione della terza commissione consiliare, a giustificazione del rinvio al bilancio per la quantificazione degli oneri e l'individuazione delle modalità di copertura, richiama l'applicazione dell'art.38, comma 1, del d.lgs. n.118 del 2011, nonché l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale si deve ritenere legittimo il rinvio

dell'individuazione della copertura finanziaria alla legge di bilancio per le spese continuative e ricorrenti che rivestano carattere discrezionale.

Legge regionale 5 agosto 2015, n.20 – Trasformazione in agenzia del Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese “Sardegna ricerche”, istituito con la legge regionale 23 agosto 1985, n.21 (Istituzione di un fondo per l'assistenza alle piccole e medie imprese, in attuazione dell'articolo 12 della legge 24 giugno 1974, n.268)

La legge adotta misure per la trasformazione del Consorzio pubblico Sardegna ricerche in agenzia regionale. Oltre alle previsioni di natura esclusivamente organizzativa (artt.1-8), l'art. 9 individua le entrate dell'agenzia, indicando tra di esse sia un contributo regionale di finanziamento sia un ulteriore contributo annuale per sostenere le attività di ricerca, di servizi all'impresa e di trasferimento tecnologico dei soggetti deputati a operare per la promozione, lo sviluppo e la gestione del parco scientifico e tecnologico (art.9).

Quanto alla copertura delle spese, l'art. 12 prevede la neutralità finanziaria della disciplina, poiché essa impiega le risorse già destinate agli interventi di cui alle leggi regionali abrogate dall'art.10 ed iscritte in conto delle UPB S02.04.004 e S.02.04.001 del bilancio della regione per gli anni 2015,2016 e 2017 e delle UPB corrispondenti per gli anni successivi.

Legge regionale 5 agosto 2015, n.21 – Realizzazione di campagne pubblicitarie degli attrattori e dei prodotti della Sardegna

La legge autorizza l'Amministrazione Regionale ad effettuare le spese necessarie per la realizzazione e la veicolazione di campagne pubblicitarie degli attrattori ambientali, culturali, e turistici e dei prodotti artigianali ed enogastronomici della Sardegna per il tramite di società sportive professionistiche aventi sede nel territorio regionale.

La relazione della Giunta regionale allegata chiarisce che tali interventi, in quanto legati occasionalmente al singolo evento sportivo (art.1, comma 3) non impattano sul divieto di

sponsorizzazione, che presuppone un rapporto continuativo tra società sportiva e messaggio pubblicitario.

Quanto alla spesa autorizzata, quantificata per il 2015 in euro 2.100.000, essa trova copertura nella riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa nell'esercizio di riferimento, mentre a partire dall'esercizio 2016 verrà quantificata e coperta *“nei limiti degli stanziamenti di bilancio a ciò destinati”*

Legge regionale 7 agosto 2015, n.22 – Variazioni urgenti al bilancio della Regione per l'anno 2015, proroga di termini e disposizioni varie

La legge ha contenuto eterogeneo ed autorizza diverse spese ed interventi che trovano copertura finanziaria mediante variazioni delle poste di bilancio.

In particolare l'art.1 autorizza interventi per i collegamenti ferroviari esercitati su linee a scartamento ridotto (euro 3.700.000), la reiscrizione nell'esercizio 2015 di economie di spesa (euro 16.658.000), interventi straordinari su area di proprietà regionale, esclusi da contratti di manutenzione in essere e propedeutici alla prevenzione degli incendi (euro 800.00).

L'art.8 individua un contributo in favore delle Province per il pagamento di oneri dei servizi svolti dalle società in house non coperti da entrate di bilancio e a favore delle Province di Cagliari e Nuoro per garantire il proseguimento dei contratti di lavoro flessibili (euro 3.000.000). Manca all'interno della disposizione una compiuta quantificazione delle risorse per i singoli interventi, e la ripartizione viene invece rimessa alla Giunta regionale.

Legge regionale 14 settembre 2015, n.23 – Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2014

La legge dispone l'approvazione del rendiconto generale della Regione Sardegna per l'esercizio finanziario 2014.

Legge regionale 14 settembre 2015, n.24 – Modifiche e integrazioni alla legge regionale n.39 del 1956 in materia di vigilanza e sanzioni

La legge introduce modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 marzo 1956, n.39 (Norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna).

L'unico articolo ha ad oggetto il procedimento sanzionatorio per le attività di pesca illegale.

La normativa è neutra sotto il profilo finanziario.

Legge regionale 14 settembre 2015, n.25 – Proroga dell'applicazione dell'articolo 16 della legge regionale n.21 del 2000 (Aiuti alle associazioni degli allevatori)

La legge dispone la proroga, sino al 31 gennaio 2012, dell'applicazione dell'art.16 della legge regionale 14 novembre 2000, n.21, il quale a sua volta aveva autorizzato aiuti alle associazioni dei lavoratori, rimettendo alla Giunta regionale le modalità di erogazione di tali contributi.

Dal punto di vista finanziario la legge provvede alla copertura della spesa mediante l'impiego delle risorse già destinate ai medesimi interventi iscritte nel bilancio della Regione per gli anni 2015-2017, mentre per gli anni successivi si effettua generico riferimento agli importi "corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi".

La disposizione è dunque carente sotto il profilo della quantificazione degli oneri e delle risorse effettivamente destinate all'intervento.

Legge regionale 5 novembre 2015, n.26 – Interventi urgenti a favore dei privati e delle attività produttive danneggiati a seguito di eventi calamitosi in Sardegna (Manovra Finanziaria 2015-2017)

La legge (art.1) istituisce un fondo speciale finalizzato all'erogazione di contributi a favore dei soggetti privati e delle attività produttive colpite a far data dal novembre 2013 e disciplina le

modalità di ammissione all'indennizzo (artt.2-3-4) e le modalità attraverso le quali avviene l'erogazione (art.5-6-8) nel rispetto dei divieti in materia di aiuti di Stato (art.7).

La copertura finanziaria dell'intervento viene individuata nella riduzione di una precedente autorizzazione di spesa, disposta dalla legge finanziaria regionale n. 5/2015.

Legge regionale 9 novembre 2015, n.27 – Riconoscimento delle passività pregresse della Regione nei confronti di ARST

La legge riconosce passività pregresse della Regione Sardegna nei confronti di ARST e dispone l'autorizzazione al loro pagamento in parte mediante le risorse già iscritte in bilancio in conto residui, nei capitoli espressamente indicati dall'art.1, ed in parte disponendo un autonomo stanziamento di euro 23.995.647.

Alla relazione della Giunta regionale risulta allegata la relazione tecnica che, mediante il riferimento a fogli di calcolo, esplicita compiutamente le modalità di quantificazione degli oneri previsti nella legge, in parte riconducibili ad interessi per ritardato pagamento maturati sulle somme dovute ad ARST nell'ambito della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale per gli anni dal 2009 al 2014 (euro 6.379.447,44), in parte alla revisione del corrispettivo contrattuale sulla base del tasso programmato di inflazione (euro 18.768.720,46), in parte per le provvidenze di cui all'art.24, comma 3. della legge regionale n.30 giugno 2011, n.12, c.d. Trenino Verde, (euro 6.000.000).

Gli oneri scaturenti dall'intervento sono valutati complessivamente in euro 31.148.169, in ragione di euro 9.148.169 per l'anno 2015 e di euro 11.000.000 per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

La copertura finanziaria per l'anno 2015 viene individuata sia mediante l'utilizzo di risorse già impegnate in bilancio in favore di ARST (euro 7.152.522) sia mediante la riduzione di altra autorizzazione di spesa già prevista (euro 1.995.647), mentre per gli anni 2016 e 2017 mediante pari riduzione di spese già previste dalla legge n.47/2004 e dalla legge n.58/2015.

Legge regionale 9 novembre 2015, n.28 – Modifiche alla legge regionale n.19 del 2006 in materia di procedure di approvazione del piano di bacino e norme transitorie

La legge ha natura meramente procedimentale e risulta neutra dal punto di vista finanziario, non disponendo l'introduzione di nuove spese.

Legge regionale 23 novembre 2015 n.29 – Deferimento del termine di entrata in vigore della centrale unica di committenza

La legge ha l'unico effetto di differire ulteriormente, al 21 gennaio 2016 il termine di entrata in vigore dell'art.33, comma 3 bis, del decreto legislativo n.163/2006, in materia di centrale unica di committenza, già differito in attuazione dell'articolo 1, comma 169. della legge statale 13 luglio 2015, n.107.

Legge regionale 23 novembre 2015, n.30 – Disposizioni in tema di anticipazioni finanziarie a favore dei Gruppi di azione locale

La legge non prevede nuovi oneri, limitandosi a modifiche di tipo organizzativo e procedimentale in riferimento alla concessione di anticipazioni finanziarie previste dalla legge regionale finanziaria n.5/2015.

Legge regionale 3 dicembre 2015, n.31 – Adeguamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 alle disposizioni del decreto legislativo n.118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie

La legge assume natura essenzialmente tecnica a seguito dell'introduzione e dell'applicazione del nuovo sistema contabile di cui al D.lgs.n.118/2011. Vengono disposti i necessari adeguamenti di

bilancio, che sono esaminati dalla Sezione del controllo nella relazione sulla verifica del rendiconto generale della regione Sardegna per l'esercizio finanziario 2015 e dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti per la Regione Sardegna nella relazione sulla parificazione del medesimo rendiconto generale.

**Legge regionale 3 dicembre 2015, n.32 – Disposizioni in materia di sanità pubblica.
Prime misure per la copertura delle perdite pregresse.**

La legge, con gli articoli 1 e 2, autorizza diverse nuove spese per l'esercizio 2016, a copertura del disavanzo 2014 (euro232.075.000), per il rimborso dei crediti delle aziende sanitarie nei confronti delle gestioni liquidatorie delle cessate UUSLL (euro14.577.00), per il recupero delle risorse assegnate con la deliberazione della Giunta regionale n. 50/40 del 5 dicembre 2006 (euro 28.761.000). Viene inoltre autorizzata, per l'esercizio 2015, la spesa di euro 13.345.216 per il finanziamento degli accordi integrativi regionali della medicina generale, della pediatria di libera scelta e per il potenziamento della medicina specialistica extraospedaliera.

Sono inoltre disposte (art.3) misure in materia di anticipazione di cassa e per la contrazione di mutui da parte delle aziende sanitarie locali.

La copertura finanziaria delle nuove spese, per oneri quantificati complessivamente in euro 13.345.216 per l'anno 2015 ed in euro 260.836.000 per l'anno 2016, viene assicurata attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa e mediante variazioni di bilancio (art.5).

Al riguardo, come evidenziato anche dalla Sesta Commissione Permanente del Consiglio regionale, si deve osservare che il disavanzo indicato nella legge è da intendersi come disavanzo presunto, e pertanto l'intervento finanziario disposto, limitato agli importi previsti, potrebbe non essere definitivo. Manca in ogni caso una relazione tecnica che dia conto delle modalità con le quali si è stimato l'intervento.

Sotto il profilo delle coperture, queste impattano su precedenti impegni di spesa adottati dalla legge regionale finanziaria n.5/2015 in settori strategici, quali la compartecipazione regionale ad opere di rilievo comunitario e la dotazione del fondo unico per gli enti locali, per finalità quindi del tutto avulse rispetto a quelle per le quali le risorse sono state stornate dalla precedente pianificazione.

Inoltre, quanto ad euro 160.000.000, la copertura viene trovata mediante l'utilizzo del fondo perenzioni 2016.

Legge regionale 3 dicembre 2015, n.33 – Proroga del contratto di servizio di continuità territoriale marittima tra la Sardegna, le isole minori e la Corsica

La legge dispone la proroga fino al 31 marzo 2016, e comunque non oltre la successiva data di aggiudicazione della gara, del contratto di servizio sottoscritto con la società SAREMAR Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 7 agosto 2012, n. 15.

Gli oneri derivanti dalla legge sono quantificati, per il 2016, in euro 3.900.000, importo che trova riscontro nella relazione della Giunta regionale e nell'allegata relazione tecnica.

Si provvede alla copertura finanziaria della spesa (art.2) mediante la riduzione di precedenti autorizzazioni di spese.

Legge regionale 23 dicembre 2015, n.34 – Disposizioni urgenti in materia fiscale

La legge dispone l'adeguamento dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo lo schema riportato nell'art.1 della legge stessa.

Le previsioni sono neutre sotto il profilo dell'introduzione di nuove spese.

Legge regionale 23 dicembre 2015, n.35 – Disposizioni urgenti per interventi sul patrimonio culturale e la valorizzazione dei territori, occupazione, opere pubbliche e rischio idrogeologico e disposizioni varie

La legge, che consta di 19 articoli, autorizza singoli e specifici interventi di spesa in settori eterogenei. L'impatto finanziario della legge è valutato in euro 4.267.000 per l'anno 2015 ed in euro 220.000 per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Alle nuove spese si fa fronte mediante riduzione di precedenti autorizzazioni di spese e con variazioni di bilancio.

Legge regionale 28 dicembre 2015, n.36 – Misure urgenti per l'adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale e ulteriore proroga del commissariamento delle ASL

La legge rimette alla Giunta regionale di adottare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge organico che prevede l'istituzione dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) a decorrere dal 1° luglio 2016.

Al contempo viene disposta la proroga, non oltre il 30 giugno 2016, del commissariamento di cui all'articolo 9 della legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario. Modifiche alle leggi regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012).

Quest'ultima previsione, pur operando sul piano organizzativo sembra in verità in grado di determinare maggiori oneri a carico della gestione regionale, che non sono tuttavia quantificati e coperti.

SEZIONE SECONDA - TABELLE

Tabelle

Tabella 1 - Elenco delle Leggi Regionali approvate nell'anno 2015.

LEGGE REGIONALE N.	DATA	TITOLO	PUBBLICAZIONE NEL BURAS	DISPOSIZIONI CONTENENTI PREVISIONI DI SPESA	DISPOSIZIONI DI COPERTURA FORMALE DELLA SPESA
	9 gennaio 2015	Soppressione dell'Agenzia governativa regionale Sardegna Promozione	n. 3 del 15 gennaio 2015	-	-
	12 gennaio 2015	Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2015	n. 3 del 15 gennaio 2015	-	-
	12 gennaio 2015	Interventi urgenti a favore delle emittenti televisive locali. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 22	n. 3 del 15 gennaio 2015	art. 4, co. 1	art. 6, CO. 1
	4 febbraio 2015	Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 200	n. 7 del 12 febbraio 2015	-	-
	9 marzo 2015	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015)	n. 11 del 12 marzo 2015 - S.O. n. 1	L.F. (art. 1 co. 2 lett. c) L.R. n. 11/2006)	L.F.
	9 marzo 2015	Bilancio di previsione per l'anno 2015 e bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017	n. 11 del 12 marzo 2015 - S.O. n. 2	L.F. (art. 1 co. 2 lett. d) ed e) L.R. n. 11/2006)	L.F.
	12 marzo 2015	Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie	n.12 del 16 marzo 2015	-	-
	23 aprile 2015	Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio	n.19 del 30 aprile 2015	-	-
	7 maggio 2015	Norme per la formazione specialistica medica - Modifica del comma 46 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2013	n.21 del 8 maggio 2015	-	-
	8 maggio 2015	Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie	n.21 del 8 maggio 2015	-	-

Tabelle

LEGGE REGIONALE N.	DATA	TITOLO	PUBBLICAZIONE NEL BURAS	DISPOSIZIONI CONTENENTI PREVISIONI DI SPESA	DISPOSIZIONI DI COPERTURA FORMALE DELLA SPESA
18	11 maggio 2015	Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998	n.22 del 14 maggio 2015	-	-
19	11 maggio 2015	Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 17 del 2013 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale). Autorizzazione di spesa per l'anticipazione degli ammortizzatori sociali in deroga	n.22 del 14 maggio 2015	art. 1	art. 1
20	22 maggio 2015	Modifiche urgenti alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006), e altre disposizioni in materia di acque meteoriche	n.24 del 28 maggio 2015	art. 3	art. 3, co. 1 e 2
21	19 giugno 2015	Interventi in materia di consorzi di garanzia fidi	n.28 del 25 giugno 2015	-	-
22	19 giugno 2015	Continuità territoriale marittima tra la Sardegna e le isole minori. Autorizzazione all'individuazione di un soggetto idoneo allo svolgimento delle attività di supporto tecnico, economico-finanziario e legale alla correlata procedura di gara	n.28 del 25 giugno 2015	art. 2, co. 1	art. 2, co. 1
23	19 giugno 2015	Numero degli assessori comunali. Modifica alla legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 (Norme in materia di enti locali)	n.28 del 25 giugno 2015	-	-
27	3 luglio 2015	Sanzioni amministrative sui servizi di trasporto pubblico regionale e locale	n.30 del 9 luglio 2015	-	-

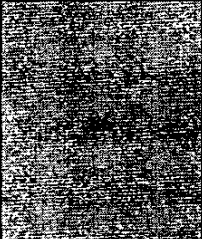
Tabelle

LEGGE REGIONALE N.	DATA	TITOLO	PUBBLICAZIONE NEL BURAS	DISPOSIZIONI CONTENENTI PREVISIONI DI SPESA	DISPOSIZIONI DI COPERTURA FORMALE DELLA SPESA
	3 luglio 2015	Modifica dell'articolo 9, comma 11, della legge regionale n. 3 del 2009 (Convenzioni rinnovabili con l'Ente concerti Marialisa De Carolis di Sassari) e dell'articolo 5, comma 18, della legge regionale n. 5 del 2015 (Utilizzo Centrale unica di committenza)	n.30 del 9 luglio 2015	-	-
	24 luglio 2015	Disposizioni in materia di apicoltura	n.34 del 30 luglio 2015	art. 4, co. 3	art. 15, co.1
	5 agosto 2015	Trasformazione in agenzia del Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese "Sardegna ricerche", istituito con la legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 (Istituzione di un fondo per l'assistenza alle piccole e medie imprese, in attuazione dell'articolo 12 della legge 24 giugno 1974, n. 268)	n.36 del 10 agosto 2015	-	-
	5 agosto 2015	Realizzazione di campagne pubblicitarie degli attrattori e dei prodotti della Sardegna	n.36 del 10 agosto 2015	art. 2, co. 1 e 2	art. 2, co. 1 lett. a) e b) e art. 2 co. 2
	7 agosto 2015	Variazioni urgenti al bilancio della Regione per l'anno 2015, proroga di termini e disposizioni varie	n.36 del 10 agosto 2015	L.F. (art. 6, co. 7, L.R. n. 11/2006)	L.F.
	14 settembre 2015	Approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2014	n. 42 del 17 settembre 2015	-	-
	14 settembre 2015	Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 39 del 1956 in materia di vigilanza e sanzioni	n. 42 del 17 settembre 2015	-	-
	14 settembre 2015	Proroga dell'applicazione dell'articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2000 (Aiuti alle associazioni degli allevatori)	n. 42 del 17 settembre 2015	art. 1 co. 1	art. 2

Tabelle

LEGGE REGIONALE N.	DATA	TITOLO	PUBBLICAZIONE NEL BURAS	DISPOSIZIONI CONTENENTI PREVISIONI DI SPESA	DISPOSIZIONI DI COPERTURA FORMALE DELLA SPESA
26	9 novembre 2015	Interventi urgenti a favore dei privati e delle attività produttive danneggiate a seguito di eventi calamitosi in Sardegna (Manovra finanziaria 2015-2017)	n. 50 del 12 novembre 2015	art. 1, co.1	art. 9 co. 1
27	9 novembre 2015	Riconoscimento delle passività pregresse della Regione nei confronti di ARST Spa	n. 50 del 12 novembre 2015	art. 1, co. 2	art. 2, co. 2 lett. a) e lett. b)
28	9 novembre 2015	Modifiche alla legge regionale n.19 del 2006 in materia di approvazione del piano di bacino e norme transitorie	n. 50 del 12 novembre 2015	-	-
29	23 novembre 2015	Differimento del termine di entrata in vigore della centrale unica di committenza	n. 53 del 26 novembre 2015	-	-
30	23 novembre 2015	Disposizioni in tema di anticipazioni finanziarie a favore dei Gruppi di azione locale	n. 53 del 26 novembre 2015	-	-
31	3 dicembre 2015	Adeguamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 alle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie	n. 55 del 4 dicembre 2015	-	-
32	3 dicembre 2015	Disposizioni in materia di sanità pubblica. Prime misure per la copertura delle perdite pregresse	n. 55 del 4 dicembre 2015	art. 5, co. 1	art. 5, co. 2 lett. a) e b) e co. 3
33	3 dicembre 2015	Proroga del contratto di servizio di continuità territoriale marittima tra la Sardegna, le isole minori e la Corsica	n. 55 del 4 dicembre 2015	art. 1, co. 1	art. 2, co. 1
34	23 dicembre 2015	Disposizioni urgenti in materia fiscale	n. 60 del 29 dicembre 2015	-	-
35	23 dicembre 2015	Disposizioni urgenti per interventi sul patrimonio culturale e la valorizzazione dei territori, occupazione, opere pubbliche e rischio idrogeologico e disposizioni varie.	n. 60 del 29 dicembre 2015	art. 17, co. 1	art. 17

Tabelle

LEGGE REGIONALE N.	DATA	TITOLO	PUBBLICAZIONE NEL BURAS	DISPOSIZIONI CONTENENTI PREVISIONI DI SPESA	DISPOSIZIONI DI COPERTURA FORMALE DELLA SPESA
	28 dicembre 2015	Misure urgenti per l'adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale e ulteriore proroga del commissariamento delle ASL.	n. 60 del 29 dicembre 2015	-	-

Elaborazione: Corte dei conti

Tabelle

Tabella 2 - Oneri finanziari indicati nelle leggi regionali emanate nel corso dell'anno 2015.

LEGGE REGIONALE N.	2015	2016	2017	ONERE PERMANENTE
15/2015	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
16/2015	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
17/2015	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
18/2015	150.000,00	-	-	-
19/2015	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
20/2015	2.100.000,00	Entro i limiti degli stanziamenti di bilancio	Entro i limiti degli stanziamenti di bilancio	N.D.
21/2015	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
22/2015	1.000.000,00	Entro i limiti degli stanziamenti di bilancio	Entro i limiti degli stanziamenti di bilancio	-
23/2015	9.148.169,00	11.000.000,00	11.000.000,00	-
24/2015	13.345.000,00	260.836.000,00	-	-
25/2015	-	3.900.000,00	-	-
26/2015	4.267.000	220.000,00	220.000,00	-
TOTALE	30.010.169,00	275.956.000,00	11.220.000,00	-

Elaborazione: Corte dei conti

Tabelle

Tabella 3 – Quadro riassuntivo delle modalità di copertura degli oneri riferiti a leggi pubblicate nel corso del 2015

	2015	2016	2017	TOTALE TRIENNIO
FONDI STRUTTURALI				
fondi corrente				
fondi capitale				
FONDI REGIONALI SPECIALI				
IMMOBILIZZAZIONI				
IMMOBILIZZAZIONI				
AUTORIZZAZIONI				
DI SPESA				
	1.000.000,00 (2)	Nei limiti degli stanziamenti di bilancio (2)	Nei limiti degli stanziamenti di bilancio (2)	1.000.000,00
	1.000.000,00 (3)	Nei limiti degli stanziamenti di bilancio (3)	Nei limiti degli stanziamenti di bilancio (3)	1.000.000,00
	1.995.647,00(4)	11.000.000,00(4)	11.000.000,00(4)	23.995.647,00
	13.345.000,00(5)	100.836.000,00(5)		114.181.000,00
	---	3.900.000,00(6)	---	3.900.000,00
Totale stanziamenti di spesa	17.340.647,00	115.736.000,00	11.000.000,00	144.076.647,00
ALTRI FONDI DI COPERTURA				
	150.000,00 (1)	---	---	150.000,00
	1.100.000,00 (2)	Nei limiti degli stanziamenti di bilancio(2)	Nei limiti degli stanziamenti di bilancio (2)	1.100.000,00
	7.152.522,00 (4)	---	---	7.152.522,00
		160.000.000,00(5)		160.000.000,00
	4.267.000,00(7)	220.000,00(7)	220.000,00(7)	4.707.000,00
Totale stanziamenti di copertura	12.669.522,00	160.220.000,00	220.000,00	173.109.522,00
TOTALE ESERCIZIO PER ESERCIZIO	30.010.169,00	275.956.000,00	11.220.000,00	317.186.169,00

- (1) L.R. n.15/2015: (5) L.R. n.32/2015
 (2) L.R. n.21/2015 (6) L.R. n.33/2015
 (3) L.R. n.26/2015 (7) L.R. n.35/2015
 (4) L.R. n.27/2015.

SEZIONE TERZA - SCHEDE

Schede

Scheda n. 1 - L.R. 12 gennaio 2015 n. 3															
Interventi urgenti a favore delle emittenti televisive locali. Modifiche e integrazioni alla L.R. 3 luglio 1998 n. 22.															
Saldo netto da finanziare															
ONERI								COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2015	2016	2017	Perm	Plur /su cc.	Art.	Co.	Modalità	2015	2016	2017	Perm	Plur/suc c.
4	1	Interventi a sostegno dell'emittenza televisiva locale	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.		6	1	A valere sugli stanziamenti ordinari di bilancio di cui all'art. 31 della L.R. n. 22/1998	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
		TOT.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.				TOT.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	

Scheda n. 2 - L.R. 11 maggio 2015 n. 12															
Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 17 del 2013 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale).															
Autorizzazione di spesa per l'anticipazione degli ammortizzatori sociali in deroga.															
Saldo netto da finanziare															
ONERI									COPERTURE						
Art.	Co.	Disposizione	2015	2016	2017	Perm	Plur /su cc.	Art.	Co.	Modalità	2015	2016	2017	Perm	Plur/suc c.
1	2	Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 17 del 2013	N.D.	N.D.	N.D.			1	2		N.D.	N.D.	N.D.		
		TOT.	N.D.	N.D.	N.D.					TOT.	N.D.	N.D.	N.D.		

Scheda n. 3 - L.R. 22 maggio 2015 n. 13

Modifiche urgenti alla legge regionale 4 febbraio 2015 n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006) e altre disposizioni in materia di acque meteoriche.

Saldo netto da finanziare

ONERI								COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2015	2016	2017	Perm	Plur /su cc.	Art.	Co.	Modalità	2015	2016	2017	Perm	Plur/suc c.
3		Disposizioni in materia di acque pubbliche	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.		3	1 e 2	Art. 5 co. 23 lett. b) L.R. n. 5/2015; delibera G.R.n. 23 del 14 aprile 2011	N.D.	N.D.	N.D.		
		TOT.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.				TOT.	N.D.	N.D.	N.D.		

Scheda n. 4 - L.R. 19 giugno 2015 n. 15

Continuità territoriale marittima tra la Sardegna e le isole minori. Autorizzazione all'individuazione di un soggetto idoneo allo svolgimento delle attività di supporto tecnico, economico-finanziario e legale alla procedura di gara.

Saldo netto da finanziare (in migliaia di euro)

ONERI								COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2015	2016	2017	Perm	Plur /suc c.	Art.	Co.	Modalità	2015	2016	2017	Perm	Plur/succ
2	1	Norma finanziaria	150					2	1	Utilizzo risorse di pari quota già destinate agli interventi di cui all'art. 5, co. 1, L.R. n. 7/2014 e ss.mm.	150				
		TOT.	150							TOT.	150				

60

(Corte dei conti) | Relazione sulla copertura finanziaria delle leggi di spesa – Anno 2015

Schede

Scheda n. 5 - L.R. 21 luglio 2015 n. 19															
Disposizioni in materia di apicoltura.															
Saldo netto da finanziare															
ONERI									COPERTURE						
Art.	Co.	Disposizione	2015	2016	2017	Perm	Plur /suc c.	Art.	Co.	Modalità	2015	2016	2017	Perm	Plur/succ
4	3	Aluti all'allevamento apistico	S.O.	N.D.	N.D.			15	1	Dal 2016: nei limiti degli stanziamenti di bilancio	S.O.(1)	N.D.	N.D.		
		TOT.	=	N.D.	N.D.					TOT.	=	N.D.	N.D.		

(1) l'art. 15 della L. R. in esame prevede che per il 2015 non ci siano oneri a carico del bilancio regionale.

Scheda n. 6 - L.R. 4 agosto 2015 n. 21

Realizzazione di campagne pubblicitarie degli attrattori e dei prodotti della Sardegna.

Saldo netto da finanziare (in migliaia di euro)

ONERI								COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2015	2016	2017	Perm	Plur /su cc.	Art.	Co.	Modalità	2015	2016	2017	Perm	Plur/suc c.
2	1	Norma finanziaria	2.100					2	1, lett. a)	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 33, co. 7, L.R. 9 marzo 2015 n. 5	1.000				
2	2	Norma finanziaria		N.D.	N.D.	N.D.		2	1 lett. b)	Utilizzo di quota parte delle risorse di cui alla L.R. 21 aprile 1955 n. 7 e ss.mm.ii	1.100				
								2	2	Nei limiti degli stanziamenti di bilancio a ciò destinati		N.D.	N.D.	N.D.	
		TOT.	2.100	N.D.	N.D.	N.D.				TOT.	2.100	N.D.	N.D.	N.D.	

Schede

Scheda n. 7 - L.R. 14 settembre 2015 n. 25															
Proroga dell'applicazione dell'articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2000 (Aiuti alle associazioni degli agricoltori).															
Saldo netto da finanziare (in migliaia di euro)															
ONERI								COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2015	2016	2017	Perm	Plur /su cc.	Art.	Co.	Modalità	2015	2016	2017	Perm	Plur/suc c.
		Proroga dell'applicazione dell'art. 16 della L.R. n. 21	N.D.					2	1	Richiamo al bilancio	N.D.				
1	1									TOT.	N.D.				

Scheda n. 8 - L.R. 9 novembre 2015 n. 26															
Interventi urgenti a favore dei privati e delle attività produttive danneggiate a seguito di eventi calamitosi in Sardegna (Manovra finanziaria 2015-2017).															
Saldo netto da finanziare (in migliaia di euro)															
ONERI									COPERTURE						
Art.	Co.	Disposizione	2015	2016	2017	Perm	Plur /su cc.	Art.	Co.	Modalità	2015	2016	2017	Perm	Plur/suc c.
1	1	Istituzione del Fondo speciale per le emergenze regionali	1.000					9	1	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 24, co.1, L.R. 9 marzo 2015 n. 5	1.000				
		TOT.	1.000							TOT.	1.000				

Scheda n. 9 - L.R. 5 novembre 2015 n. 27
Riconoscimento delle passività pregresse della regione nei confronti di ARST Spa.

Saldo netto da finanziare (in migliaia di euro)

ONERI							COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	2015	2016	2017	Perm	Plur /su cc.	Art.	Co.	Modalità	2015	2016	2017	Perm	Plur/suc c.
1	2	Riconoscimento passività pregresse	9.148	11.000	11.000			2	2 lett.a) n.1	Utilizzo risorse già autorizzate ex artt. 19, lett.a); 24 e 45 L.R. n. 21/2005 e ss.mm.ii.	7.153				
								2	2 lett.b) n.2	Riduzione dell'autorizzazione ex artt. 19 lett.a), 24 e 45 L.R. n. 21/2005	1.996				
								2	2 lett.b)	Riduzione dell'autorizzazione di spesa 27 febbraio 2004 n. 47 (conversione in legge del D.L. 24 dicembre 2003 n. 355) e dalla legge 21 febbraio 2005 n. 16		11.000	11.000		
		TOT.	9.148	11.000	11.000				TOT.		9.148	11.000	11.000		

Schede

Scheda n. 10 - L.R. 3 dicembre 2015 n. 32															
Disposizioni in materia di sanità pubblica. Prime misure per la copertura della passività pregresse.															
Saldo netto da finanziare (in migliaia di euro)															
ONERI								COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2015	2016	2017	Perm	Plur /su cc.	Art.	Co.	Modalità	2015	2016	2017	Perm	Plur/suc c.
5	1	Norma finanziaria	13.345	260.836				5	2 lett. a)	Pari riduzione dell'autorizzazione di cui all'art. 1, co. 2 e 3, L.R. 9 marzo 2015 n. 5	13.345				
								5	2 lett. b)	Pari riduzione dell'autorizzazione di cui all'art. 1, co. 2 e 3 L.R. n. 5/2015		50.000			
								5	2 lett. b)	Pari riduzione di cui all'art. 30, co.1, L.R. n. 5/2015		50.836			
								5	2 lett.b) e co 3	Variazioni di bilancio		160.000			
		TOT.	13.345	260.836						TOT.	13.345	260.836			

Scheda n. 11 - L.R. 23 dicembre 2015 n. 33
Proroga del contratto di servizio di continuità territoriale marittima tra la Sardegna, le isole minori e la Corsica.

Saldo netto da finanziare (in migliaia di euro)

ONERI								COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2015	2016	2017	Perm	Plur /su cc.	Art.	Co.	Modalità	2015	2016	2017	Perm	Plur/suc c.
1	1	Proroga del contratto di servizio		3.900				2	1	Riduzione autorizzazione di spesa		3.900			
		TOT.		3.900						TOT.		3.900			

Scheda n. 12 - L.R. 23 dicembre 2015 n. 35
Disposizioni urgenti per interventi sul patrimonio culturale e la valorizzazione dei territori, occupazione, opere pubbliche e rischio idrogeologico e disposizioni varie.

Saldo netto da finanziare (in migliaia di euro)

ONERI								COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2015	2016	2017	Perm	Plur /su cc.	Art.	Co.	Modalità	2015	2016	2017	Perm	Plur/suc c.
17	1	Norma finanziaria	4.267	220	220			17	1	Variazioni di bilancio e riduzioni di precedenti autorizzazioni	4.267	220	220		
		TOT.	4.267	220	220					TOT.	4.267	220	220		

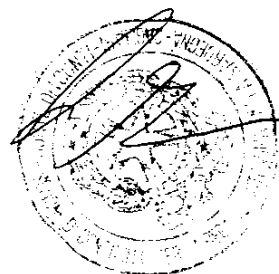
INDICE

SEZIONE PRIMA - RELAZIONE	1
PREMESSA	3
1 RICHIAMO AI PRINCIPI GENERALI OPERANTI IN MATERIA DI QUANTIFICAZIONE E COPERTURA DEI NUOVI ONERI FINANZIARI	7
1.1 L'obbligo dell'equilibrio di bilancio ed i suoi corollari normativi	7
1.2 I principi affermati dalla Corte Costituzionale	8
1.3 Le linee guida della Corte dei conti	10
1.4 La disciplina regionale di contabilità e le previsioni regolamentari	10
2 QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI E COPERTURA FINANZIARIA DELLE LEGGI DI SPESA	13
2.1 Profili Generali	13
2.2 Quantificazione degli oneri, strumenti tecnici previsti dalla legge 196/2009 e la legislazione regionale nel 2015	14
2.2.1 La relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge	14
2.2.2 La clausola di salvaguardia	15
2.2.3 La clausola di neutralità finanziaria	16
3 TECNICHE DI COPERTURA NELLE LEGGI REGIONALI DEL 2015: IL RICHIAMO AL BILANCIO ED ALLA LEGGE DI BILANCIO	17
3.1 Profili generali delle coperture: l'art.38, del decreto legislativo n.118/2011	17
3.2 Leggi regionali che rinviando la quantificazione e la copertura della spesa alla legge di bilancio	18
3.3. Tipologia delle coperture utilizzate	20
3.3.1 Le previsioni della legge di contabilità regionale	20
3.3.2. Considerazioni sulla tipologia di copertura utilizzata	22
4 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	25
5 ESAME DELLE LEGGI DI SPESA	27
Legge regionale 9 gennaio 2015, n.1 – Soppressione dell'Agenzia governativa regionale Sardegna Promozione	27
Legge regionale 12 gennaio 2015, n.2 – Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2015	27
Legge regionale 12 gennaio 2015, n.3 – Interventi urgenti a favore delle emittenti televisive locali. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 luglio 1998, n.22	28

Legge regionale 4 febbraio 2015, n.4 – Istituzione dell’Ente di governo dell’ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n.19 del 2006.....	28
Legge regionale 9 marzo 2015, n.5 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015).....	29
Legge regionale 9 marzo 2015, n.6 – Bilancio di previsione per l’anno 2015 e bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017	31
Legge regionale 12 marzo 2015, n.7 – Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie.....	31
Legge regionale 23 aprile 2015, n.8 – Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio.....	32
Legge regionale 7 maggio 2014, n.9 – Norme per la formazione specialistica medica – Modifica del comma 46 dell’art.5 della legge regionale n.12 del 2013	32
Legge regionale 8 maggio 2015, n.10 – Sostituzione della tabella E allegata alla legge regionale 9 marzo 2015, n.5 (legge finanziaria 2015).....	32
Legge regionale 11 maggio 2015, n.11 – Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n.18 del 1998.....	33
Legge regionale 11 maggio 2015, n.12 – Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n.17 del 2013 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale). Autorizzazione di spesa per l’anticipazione degli ammortizzatori sociali in deroga	33
Legge regionale 22 maggio 2015, n.13 – Modifiche urgenti alla legge regionale 4 febbraio 2015, n.4 (Istituzione dell’Ente di governo dell’ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n.19 del 2006), e altre disposizioni in materia di acque meteoriche	34
Legge regionale 19 giugno 2015, n.14 – Interventi in materia di consorzi di garanzia fidi	35
Legge regionale 19 giugno 2015, n.15 – Continuità territoriale marittima tra la Sardegna e le isole minori. Autorizzazione all’individuazione di un soggetto idoneo allo svolgimento delle attività di supporto tecnico, economico-finanziario e legale alla correlata procedura di gara. 35	
Legge regionale 19 giugno 2015, n.16 – Numero degli assessori comunali. Modifica alla legge regionale 22 febbraio 2012, n.4 (Norme in materia di enti locali).....	36
Legge regionale 3 luglio 2015, n.17 – Sanzioni amministrative sui servizi di trasporto pubblico regionale e locale	36
Legge regionale 3 luglio 2015, n.18 – Modifica dell’articolo 9, comma 11, della legge regionale n.3 del 2009 (Convenzioni rinnovabili con l’Ente concerti Marialisa De Carolis di Sassari) e dell’art.5, comma 18, della legge regionale n.5 del 2015 (Utilizzo Centrale unica di committenza)	36
Legge regionale 24 luglio 2015, n.19 – Disposizioni in materia di apicoltura.....	37
Legge regionale 5 agosto 2015, n.20 – Trasformazione in agenzia del Consorzio per l’assistenza alle piccole e medie imprese “Sardegna ricerche”, istituito con la legge regionale 23 agosto	

1985, n.21 (Istituzione di un fondo per l'assistenza alle piccole e medie imprese, in attuazione dell'articolo 12 della legge 24 giugno 1974, n.268).....	38
Legge regionale 5 agosto 2015, n.21 – Realizzazione di campagne pubblicitarie degli attrattori e dei prodotti della Sardegna	38
Legge regionale 7 agosto 2015, n.22 – Variazioni urgenti al bilancio della Regione per l'anno 2015, proroga di termini e disposizioni varie.....	39
Legge regionale 14 settembre 2015, n.23 – Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2014.....	39
Legge regionale 14 settembre 2015, n.24 – Modifiche e integrazioni alla legge regionale n.39 del 1956 in materia di vigilanza e sanzioni	40
Legge regionale 14 settembre 2015, n.25 – Proroga dell'applicazione dell'articolo 16 della legge regionale n.21 del 2000 (Aiuti alle associazioni degli allevatori)	40
Legge regionale 5 novembre 2015, n.26 – Interventi urgenti a favore dei privati e delle attività produttive danneggiati a seguito di eventi calamitosi in Sardegna (Manovra Finanziaria 2015-2017).....	40
Legge regionale 9 novembre 2015, n.27 – Riconoscimento delle passività pregresse della Regione nei confronti di ARST	41
Legge regionale 9 novembre 2015, n.28 – Modifiche alla legge regionale n.19 del 2006 in materia di procedure di approvazione del piano di bacino e norme transitorie	42
Legge regionale 23 novembre 2015, n.29 – Deferimento del termine di entrata in vigore della centrale unica di committenza.....	42
Legge regionale 23 novembre 2015, n.30 – Disposizioni in tema di anticipazioni finanziarie a favore dei Gruppi di azione locale.....	42
Legge regionale 3 dicembre 2015, n.31 – Adeguamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 alle disposizioni del decreto legislativo n.118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie	42
Legge regionale 3 dicembre 2015, n.32 – Disposizioni in materia di sanità pubblica. Prime misure per la copertura delle perdite pregresse.....	43
Legge regionale 3 dicembre 2015, n.33 – Proroga del contratto di servizio di continuità territoriale marittima tra la Sardegna, le isole minori e la Corsica.....	44
Legge regionale 23 dicembre 2015, n.34 – Disposizioni urgenti in materia fiscale	44
Legge regionale 23 dicembre 2015, n.35 – Disposizioni urgenti per interventi sul patrimonio culturale e la valorizzazione dei territori, occupazione, opere pubbliche e rischio idrogeologico e disposizioni varie	44
Legge regionale 28 dicembre 2015, n.36 – Misure urgenti per l'adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale e ulteriore proroga del commissariamento delle ASL	45
SEZIONE SECONDA - TABELLE.....	47

Tabella 1 - Elenco delle Leggi Regionali approvate nell'anno 2015.	49
Tabella 2 - Oneri finanziari indicati nelle leggi regionali emanate nel corso dell'anno 2015....	54
Tabella 3 – Quadro riassuntivo delle modalità di copertura degli oneri riferiti a leggi pubblicate nel corso del 2015	55
SEZIONE TERZA - SCHEDE.....	57
Scheda n. 1 - L.R. 12 gennaio 2015 n. 3 Interventi urgenti a favore delle emittenti televisive locali. Modifiche e integrazioni alla L.R. 3 luglio 1998 n. 22.....	59
Scheda n. 2 - L.R. 11 maggio 2015 n. 12 Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 17 del 2013 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale). Autorizzazione di spesa per l'anticipazione degli ammortizzatori sociali in deroga.	59
Scheda n. 3 - L.R. 22 maggio 2015 n. 13 Modifiche urgenti alla legge regionale 4 febbraio 2015 n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006) e altre disposizioni in materia di acque meteoriche.....	60
Scheda n. 4 - L.R. 19 giugno 2015 n. 15 Continuità territoriale marittima tra la Sardegna e le isole minori. Autorizzazione all'individuazione di un soggetto idoneo allo svolgimento delle attività di supporto tecnico, economico-finanziario e legale alla procedura di gara.....	60
Scheda n. 5 - L.R. 21 luglio 2015 n. 19 Disposizioni in materia di apicoltura.	61
Scheda n. 6 - L.R. 4 agosto 2015 n. 21 Realizzazione di campagne pubblicitarie degli attrattori e dei prodotti della Sardegna.....	62
Scheda n. 7 - L.R. 14 settembre 2015 n. 25 Proroga dell'applicazione dell'articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2000 (Aiuti alle associazioni degli agricoltori).....	63
Scheda n. 8 - L.R. 9 novembre 2015 n. 26 Interventi urgenti a favore dei privati e delle attività produttive danneggiati a seguito di eventi calamitosi in Sardegna (Manovra finanziaria 2015-2017).	63
Scheda n. 9 - L.R. 5 novembre 2015 n. 27 Riconoscimento delle passività pregresse della regione nei confronti di ARST Spa.	64
Scheda n. 10 - L.R. 3 dicembre 2015 n. 32 Disposizioni in materia di sanità pubblica. Prime misure per la copertura della passività pregresse.	65
Scheda n. 11 - L.R. 23 dicembre 2015 n. 33 Proroga del contratto di servizio di continuità territoriale marittima tra la Sardegna, le isole minori e la Corsica.	66
Scheda n. 12 - L.R. 23 dicembre 2015 n. 35 Disposizioni urgenti per interventi sul patrimonio culturale e la valorizzazione dei territori, occupazione, opere pubbliche e rischio idrogeologico e disposizioni varie.	66



CORTE DEI CONTI
SEZIONE DI CONTROLLO
PER LA REGIONE SARDEGNA

Copia conforme all'Originale e composta da
n. 5 pagine, e n. 1 Allegato di pagine 10
depositato presso questa Segreteria.

Cagliari,

Servizio Pubblicazioni
Il Funzionario Responsabile
Marina Saviano

